









REGIONE MOLISE

ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE, AGROALIMENTARI, SVILUPPO RURALE, CONSORZI DI BONIFICA, PROGRAMMAZIONE FORESTALE, CACCIA E PESCA

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Decreto Riparto PNRR 0053263/2023

BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA M2-C1-I2.3

Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"

Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile"

Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare"

(Versione modificata ed integrata conformemente al DM MASAF 144081 del 26.03.2024)

SOTTOMISURA - "AMMODERNAMENTO DEI MACCHINARI AGRICOLI CHE PERMETTANO L'INTRODUZIONE DI TECNICHE DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE"

(D.M. "ammodernamento delle macchine agricole" 413219/2023)

Dotazione Finanziaria: € 5.559.161,82

(D.M. riparto PNRR 0053263/2023)

Annualità 2023

1











Sommario

Articolo 1 - Finalità del bando	3
Articolo 2 – riferimenti normativi	4
Articolo 3 - Definizioni	12
Articolo 4 - Dotazione Finanziaria	16
Articolo 5- Soggetti richiedenti e potenziali beneficiari	16
Articolo 6 - Condizioni di ammissibilità degli interventi	17
Articolo 7 - Investimenti e spese ammissibili	20
Articolo 8 - Dimensione finanziaria dell'investimento	25
Articolo 9 - Durata, termini di realizzazione del progetto e cronoprogramma	26
Articolo 10 - Cumulo e Divieto del doppio finanziamento	28
Articolo 11 - Regimi di Aiuto	28
Articolo 12 - Strutture competenti	29
Articolo 13 - Termini di presentazione della domanda di aiuto	29
Articolo 14 - Modalità di presentazione della domanda di aiuto	29
Articolo 15 - Documenti da allegare alla domanda di aiuto e cause di inammissibilità	30
Articolo 16- Modalità di valutazione e approvazione della domanda di aiuto	31
Articolo 17 - Criteri Di Selezione	33
Articolo 18 - Valutazione dell'investimento proposto	35
Articolo 19 - Riesame	36
Articolo 20 - Graduatoria	36
Articolo 21 - Documentazione da produrre prima della emanazione del provvedimento di concessione	36
Articolo 22 - Obblighi del soggetto beneficiario	37
Articolo 23- Modalità di gestione degli interventi	40
Articolo 24- Controlli amministrativi e contabili	41

BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA M2-C1-I2.3

Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"

Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile"

Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare"

SOTTOMISURA - "AMMODERNAMENTO DEI MACCHINARI AGRICOLI CHE PERMETTANO L'INTRODUZIONE DI TECNICHE DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE"

Versione 2











Articolo 25 - Adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo")	42
Articolo 26 - Fase di istruttoria delle domande di partecipazione all'avviso di selezione	43
Articolo 27 - Fase di ammissione a finanziamento e assegnazione delle risorse	43
Articolo 28 - Accertamento dell'assenza di doppio finanziamento	43
Articolo 29 - Conservazione documentale	44
Articolo 30 - Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese controlli	
Articolo 31 - Modalità di erogazione dell'anticipo	45
Articolo 32 - Modalità di erogazione dello stato di avanzamento (SAL) e saldo	46
Articolo 33 - Norme generali sulla corretta effettuazione delle spese	48
Articolo 34 - Tracciabilità dei pagamenti	49
Articolo 35 - Controlli in loco	51
Articolo 36 - Controlli ex-post	51
Articolo 37 - Modifiche dell'avviso	52
Articolo 38 - Variante e Adattamenti Tecnici	52
Articolo 39 - Motivi di Decadenza dal beneficio	53
Articolo 40 - Motivi di Revoca del beneficio	54
Articolo 41 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	55
Articolo 42 - Riduzioni e Sanzioni	56
Articolo 43 - Trattamento dei dati personali	56
Articolo 44 - Monitoraggio	56
Articolo 45- Soccorso Istruttorio	56
Articolo 46 - Potere sostitutivo	57
Articolo 47 - Controversie e foro competente	57
Articolo 48 - Disposizioni finali	57
ALLEGATI	58











Articolo 1 - Finalità del bando

- 1. Nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, con il presente avviso, "finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU", la Regione Molise, in qualità di soggetto attuatore, definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per l'ammodernamento delle macchine agricole, nell'ambito della Missione 2, Componente 1, Investimento 2.3 – "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare"- Sottomisura – "Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione" del PNRR, nel quadro del regime di aiuto SA.109572 comunicato in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022 (per le micro, piccole e medie imprese, attive nel settore della produzione agricola primaria) e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (che sostituisce il Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii.) riguardante l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", nonché alle ulteriori modifiche e integrazioni al Decreto Ministeriale n. 413219 dell'8 agosto 2023, in conseguenza di specifiche richieste pervenute dalle Regioni e Province autonome, oggetto tra l'altro di apposite FAQ, pubblicate sul sito web del Ministero.
- 2. L'investimento 2.3. contempla l'erogazione di un contributo in conto capitale a fondo perduto per l'ammodernamento dei macchinari agricoli, da destinare alle imprese agricole e alle imprese agromeccaniche ai fini di un complessivo ammodernamento del parco macchine in coerenza con la diffusione delle migliori tecnologie disponibili che consentono un minore impatto ambientale del settore agricolo.
- 3. Nello specifico, l'investimento guarda, altresì, ai cambiamenti climatici in atto che rendono sempre più frequenti le emergenze legate a stati di siccità che coinvolgono anche il settore agricolo le cui produzioni di qualità dipendono strettamente dalla possibilità di irrigare le colture, in particolare proprio quelle a maggiore valore aggiunto.
- 4. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.
- 5. Sono ammessi unicamente investimenti che rispettino i vincoli legati al principio DNSH (approfondimento all'art. 6) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, i principi della parità di genere ("Gender Equality") in relazione agli articoli 2,











- 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani, del diritto al lavoro delle persone con disabilità (articolo 47 del DL 77/2021 e Circolare DPCM 30/12/2021) e del superamento dei divari territoriali.
- 6. L'intervento M2C1-I2.3, per quanto attiene alla sottomisura "ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione", fornisce un contributo (tagging) al digitale pari al 50% delle risorse finanziarie disponibili per la sottomisura e al clima per almeno il 37% delle risorse disponibili per l'intera misura. I tag della sottomisura sono conformi agli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) n. 241/2021
- 7. La Regione Molise quale soggetto attuatore dà piena esecuzione alla sottomisura, per la parte di competenza, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi, e concluderla nella forma, nei modi e nei tempi indicati, nel rispetto delle scadenze europee.
- 8. Il presente bando prevede la concessione di contributi in conto capitale alle imprese agricole e alle imprese agro-meccaniche per la realizzazione di investimenti finalizzati:
 - a) all'introduzione di macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione;
 - b) alla sostituzione di veicoli fuoristrada per l'agricoltura e la zootecnia;
 - c) all'innovazione dei sistemi di irrigazione e di gestione delle acque destinate agli usi irrigui.
- 9. L'erogazione delle risorse a valere del presente avviso, è sottoposta a clausola sospensiva in relazione al raggiungimento di target nazionale previsto dal PNRR per l'Investimento 2.3. A tal riguardo si precisa che il PNRR è un programma "performance-based", incentrato sul raggiungimento di milestone e target (M&T) entro una tempistica prefissata e inderogabile per cui il mancato raggiungimento di M&T può comportare l'interruzione dei pagamenti ovvero la revoca, da parte della Commissione Europea (CE).

Articolo 2 – riferimenti normativi

- Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".
- Decreto Legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".











- Decreto Legislativo n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della L. N.190/2012".
- Art. 10 del D.lgs. del 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche (c.d. decreto antiriciclaggio).
- D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
- D.P.R. N. 22 del 05.02.2018, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020".
- "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi" approvate dal Masaf nell'ambito degli interventi programmati e finanziati con le risorse dello Sviluppo rurale della PAC, ove compatibili.
- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e in particolare gli articoli 107 e 108, della Sezione 2, "Aiuti concessi dagli Stati".
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01, pubblicati nella GUUE C 485 del 21.12.2022.
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri.
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche "PNRR" o "Piano") presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del











Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021.

- Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012.
- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19.
- Regolamento (UE) 2020/852, che all'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra
 cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e
 la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici
 sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo" a norma del
 regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.
- Operational Arrangement denominato Accordo (Ref.Ares (2021) 7947180-22/12/2021), siglato dalla Commissione Europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021 ed in particolare gli allegati I e II, i target M2C1-7 e M2C1-8 e il relativo meccanismo di verifica.
- Legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso".











- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (16G00242) (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 Suppl. Ordinario n . 57).
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP).
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115.
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e, in particolare, l'articolo 6 il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiutidi Stato SIAN.
- Decreto Legge dell'11 novembre 2022, n. 173, articolo 3, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" e "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali" e "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali".
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento ammnistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n.108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in particolare, l'articolo 8, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.
- Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, che a termini dell'articolo 8 comma 5 stabilisce che "al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse











economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea".

- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modifiche recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadente semestrali di rendicontazione".
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 2 novembre 2021, di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-Legge n. 77 del 2021.
- Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".
- Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito nella legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e, in particolare l'articolo 1, comma 1043, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del Next Generation UE, il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, che modifica la tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione.
- Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, articolo 6, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR.











- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi.
- Circolare RGS del 14 ottobre 2021 n. 21 recante: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR" e relativi allegati.
- Circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti".
- Circolare RGS del 30 dicembre 2021 n. 32, recante: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)".
- Circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021 n. 33, recante il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021 n. 21 Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento".
- Circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022 n. 6, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR".
- Circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022 n. 9, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR".
- Circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC".
- Circolare RGS-MEF del 14 giugno 2022, n. 26, avente ad oggetto "Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda richiesta di pagamento" alla C.E..











- Circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27 relativa al "Monitoraggio delle misure PNRR".
- Circolare RGS-MEF n. 28 del 4 luglio 2022 riguardante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR prime indicazioni operative".
- Circolare RGS-MEF n. 29 del 26 luglio 2022 riguardante le procedure finanziarie PNRR e l'allegato "Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR".
- Circolare RGS-MEF 11 agosto 2022 n. 30 riguardante le procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR e le allegate "Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori".
- Circolare MEF del 22 settembre 2022, n. 32 Piano Nazionale Ripresa e Resilienza acquisto di immobili a valere sul PNRR.
- Circolare MEF del 13 ottobre 2022, n. 33 Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH).
- Circolare MEF del 17 ottobre 2022, n. 34 Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli. indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
- Circolare MEF del 2 gennaio 2023, n. 1 Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 che introduce nuove disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC).
- Circolare RGS n. 10 del 13 marzo 2023, riguardante ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato.
- Circolare RGS n. 11 del 22 marzo 2023 Registro Integrato dei Controlli PNRR contenente Registro Integrato dei Controlli PNRR Sezione controlli milestone e target.











- Circolare RGS n. 16 del 14 aprile 2023 integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT.
- Circolare RGS-MEF del 27 aprile 2023, n. 19 recante "Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU".
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 77/2021.
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (Tabella A), relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target.
- Decreto Ministeriale n. 149582 del 31 marzo 2022, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2022 al n.657, con il quale è stato adottato il bando quadro nazionale di selezione delle proposte progettuali riguardanti l'erogazione di 100 milioni di euro di contributi per migliorare la sostenibilità del processo di trasformazione dell'olio extravergine di oliva, in attuazione del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare".
- Combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e all'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che costituisce il presupposto legislativo dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente l'acquisizione delle intese in Conferenza Stato-Regioni.
- Intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita in data 11 gennaio 2023, Repertorio atti n. 9/CSR.
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 53263 del 2 febbraio 2023 avente ad oggetto "Decreto recante il riparto in favore delle Regioni e Province autonome di euro 500 milioni (PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare) e la definizione delle











modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100.000.000,00 di euro destinati alla sottomisura "ammodernamento dei frantoi oleari".

- Decreto del Ministero dell'Agricoltura n. 413219 dell'8 agosto 2023 "Decreto recante la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 400.000.000,00 di euro, destinati alla sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole" PNRR Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare".
- Aiuto di Stato SA.109572, del 06.10.2023, comunicato in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente bando si intende per:

- "Amministrazione centrale titolare di intervento": il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, quale amministrazione responsabile dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR.
- "Beneficiario": imprese agro-meccaniche e le micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni, così come definite all'allegato I del Regolamento (UE) 2022/2472.
- "Componente": elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.
- "Corruzione": fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.
- "DNSH": principio "Do No Significant Harm", sancito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi che arrechino un danno significativo all'ambiente.
- "Doppio finanziamento": previsto espressamente dalla normativa comunitaria; prescrive











che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura (Circolare MEF n. 33 del 31 Dicembre 2021 avente ad oggetto "Piano di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14.10.2021 n. 21".

- "Ente": ogni Regione o Provincia autonoma qualificata come soggetto attuatore e destinataria del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 2 febbraio 2023.
- "Frode": comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la "frode" in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
 - all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
 - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
 - alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi.
- "Frode sospetta": irregolarità che, a livello nazionale, determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.
- "Giovane agricoltore": agricoltore quale definito dallo Stato membro nel suo Piano Strategico della PAC, di cui al punto (33) (65) della sezione 2.4 degli Orientamenti.
- "Impresa": ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, come definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e nell'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che recano i criteri di distinzione tra microimprese, piccole, medie e grandi imprese.
- "Intervento": progetto realizzabile nell'ambito della misura M2C1. I 2.3, oggetto del presente avviso, per il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP), esso rappresenta la principale











entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.

- "Ispettorato generale per il PNRR": struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
- "Milestone" (lett. "pietra miliare"): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
- "Ministero Amministrazione centrale titolare di intervento": il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale, quale amministrazione responsabile dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR.
- "Missione": risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti.
- "Tagging": principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale.
- "Organismo Pagatore": Autorità competente con funzione di esecuzione e contabilizzazione delle spese finanziate dal PNRR nell'ambito della misura di Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare.
- SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- "Orientamenti": Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01, pubblicati nella GUUE C 485 del 21.12.2022.
- "PNRR" (o Piano): Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la Proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344).
- "Prodotto agricolo": prodotti elencati nell'allegato I del trattato di cui al punto (33) (8) della sezione 2.4 degli Orientamenti, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Rendicontazione di milestone e target: attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è











necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto.

- Rendicontazione delle spese: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
- "Trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, di cui al punto (33) (47) della sezione 2.4 degli Orientamenti.
- "Sistema antiriciclaggio": persegue l'obiettivo di prevenire l'ingresso nel sistema legale di risorse di origine criminale; esso contribuisce, quindi, a preservare la stabilità, la concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati finanziari e, più in generale, l'integrità dell'economia complessivamente intesa (Cfr. Linee Guida emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolare MEF N. 30 dell'11.08.2022 ed Appendice Tematica "Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d Reg (UE) 2021/241"-Aggiornamento Settembre 2023.
- "Sistema ReGiS": sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR.
- Soggetto attuatore: ogni Regione o Provincia autonoma a cui è affidata la gestione delle risorse finanziarie di cui al Decreto del Ministero dell'Agricoltura n. 413219 dell'8 agosto 2023.
- "Target": traguardo quantitativo da raggiungere mediante l'attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.
- *«impresa in difficoltà»*, un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - i. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - ii. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia











perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

- iii. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- iv. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- v. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5
 - e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Articolo 4 - Dotazione Finanziaria

 La somma assegnata alla Regione Molise per l'attuazione della sottomisura "Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione" da destinare all'ammodernamento dei macchinari agricoli è pari ad euro 5.559.161,82.
 Gli interventi a valere sul presente avviso sono "Finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU".

Articolo 5- Soggetti richiedenti e potenziali beneficiari

- 1. I beneficiari del presente aiuto sono le imprese agro-meccaniche e le micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni, così come definite all'allegato I del Regolamento (UE) 2022/2472.
- 2. A pena di esclusione, soggetti di cui al precedente comma, alla data di presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritto alla competente CCIAA ed essere titolare di Partita IVA;
 - b) avere Fascicolo Aziendale confermato e aggiornato ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge n. 76 del 2020;
 - c) nel caso di aziende agricole, risultare "agricoltori in attività" così' come definito dal











Piano Strategico della PAC 2023/27 ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e nel rispetto dell'effetto di incentivo in conformità al punto 3.1.2 degli Orientamenti;

- d) le micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni non devono essere imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- e) essere nelle condizioni di "assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea";
- f) nel caso di investimenti di cui alla lett. b) del DM "Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia dell'elenco al successivo articolo 7" impegnarsi a sostituire altro veicolo di proprietà del medesimo soggetto beneficiario.
- 3. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:
 - a. le grandi imprese;
 - b. le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 - c. le imprese in difficoltà, di cui all'articolo 2, punto (59) del Regolamento (UE) 2022/2472.

Articolo 6 - Condizioni di ammissibilità degli interventi

- 1. Affinchè possano essere ammessi a finanziamento, gli interventi dovranno essere coerenti con alcuni presupposti fissati per il corretto impiego dei Fondi PNRR ("c.d. Condizionalità") relativi a:
 - DNSH "Do No Significant Harms";
 - TAGGING digitale e climatico;
 - Indicatori Comuni.

a) DNSH

Tutte le misure ricomprese nel PNRR devono essere conformi al principio "non arrecare un danno significativo" (do no significant harm – DNSH). Si tratta di uno dei principi trasversali cardine di cui garantire e comprovare l'osservanza nell'attuazione di tutti i











progetti del PNRR, di grande rilievo, inoltre, al fine di qualificare la spesa pubblica prodotta tramite l'impiego delle risorse finanziarie di derivazione europea.

Il mancato rispetto di tale principio renderebbe la spesa prodotta non rendicontabile alla Commissione Europea e, pertanto, non rimborsabile dal MASAF alla Regione e sui beneficiari avrebbe come conseguenza diretta la revoca totale del finanziamento concesso.

La base normativa trae origine dal Regolamento (UE) del 18 giugno 2020, n. 2020/852 (regolamento Tassonomia), come integrato dal Regolamento delegato (UE) del 4 giugno 2021, n. 2021/2139 e dagli ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri di vaglio tecnico. Al riguardo si richiamano, anche, le disposizioni di cui alle seguenti circolari:

- i. circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH);
- ii. circolare RGSMEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)".

Nell'allegata SCHEDA A al bando è riportato un documento che rappresenta una sintesi degli elementi ritenuti rilevanti per la definizione di una "matrice DNSH" specifica per gli investimenti collegati all'ammodernamento delle macchine agricole. Tale documento è inteso ad agevolare l'interpretazione uniforme e l'applicazione degli elementi di controllo per il rispetto dei sei punti del Regolamento (UE) 852/20201, indicandone l'applicabilità e l'intervento di riferimento.

Il vincolo del rispetto del principio del DNSH si traduce in una valutazione di conformità degli interventi da eseguirsi ex ante – cioè in fase di presentazione della proposta progettuale - ed ex post – cioè in fase acquisto del macchinario o realizzazione dell'investimento.

Come precedentemente specificato, per il Soggetto attuatore il rispetto del DNSH è un elemento obbligatorio e qualificante nell'utilizzo delle risorse del PNRR e, per i beneficiari, un elemento essenziale per l'ammissibilità della spesa.

b) TAGGING DIGITALE E CLIMATICO











Per fare fronte ai cambiamenti climatici e agli obiettivi di sviluppo sostenibile, ogni progetto finanziato nell'ambito dei fondi PNRR deve contribuire alla transizione verde e, laddove pertinente, anche alla transizione digitale. A tal fine, ad ogni Misura vengono associati dei TAG (Campi di Intervento) che presentano dei coefficienti in percentuale legati a clima, ambiente e digitale. Tali valori servono a determinare la quantità di risorse finanziarie a livello nazionale, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati,

Pertanto, per quanto attiene alla sottomisura "ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione", l'intervento fornisce un contributo (tagging) al tag digitale pari al 50% delle risorse finanziarie disponibili per la sottomisura.

Contribuiscono al tag digitale sia gli investimenti in macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione sia gli investimenti di sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia - lettera a) e b), art.7, co.4 del DM n. 413219 dell'8 agosto 2023, riportate in dettaglio nel successivo paragrafo 8 "Investimenti e spese ammissibili"; anche gli investimenti in sistemi di irrigazione – successiva lettera c) potrebbero contribuire ma tale eventuale contributo è soggetto ad una valutazione caso per caso sulla base delle relazioni tecniche a corredo delle domande di sostegno.

In merito al tag climatico, invece, si assume che sia soddisfatto al 100%, ossia tutti gli investimenti contribuiscono al tag ambientale e sono, dunque, conformi agli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) n. 241/2021.

Con riferimento ai tagging, i campi di intervento per la sottomisura "ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione" sono:

- lo 084 (Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto) con un contributo pari al 50% delle risorse disponibili;
- lo Z023 (Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare).

Il rispetto del tagging potrà essere dedotto nell'ambito della relazione tecnica richiesta per la verifica del DNSH.

c) INDICATORI COMUNI











degli investimenti previsti dal Piano e sono utilizzati per riferire sul progresso dei singoli interventi e sul raggiungimento degli obiettivi generali e specifici della misura. I medesimi fanno riferimento rispettivamente ad interventi che sviluppino tecnologie e soluzioni digitali, da un lato, e ad interventi che prevedano solamente l'utilizzo di tecnologie digitali per trasformare i loro servizi, prodotti o processi, dall'altro.

Tutti gli indicatori prevedono anche l'indicazione della dimensione dell'impresa (grande, media, piccola).

Gli indicatori comuni applicabili alla sottomisura "ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione" sono:

- il 6A [Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali - sviluppo di tecnologie e soluzioni digitali (piccole; medie; grandi)];
- il 6B [Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali - adozione di soluzioni digitali per trasformare i loro servizi, prodotti o processi (piccole; medie; grandi)];

Anche i riferimenti utili per il monitoraggio degli indicatori comuni potranno essere dedotti nell'ambito della relazione tecnica.

Articolo 7 - Investimenti e spese ammissibili

- 1. I progetti ammissibili riguardano l'ammodernamento del parco macchine agricole, oltre agli investimenti nei sistemi di agricoltura di precisione per l'efficientamento della produzione agricola.
- 2. Si precisa che gli investimenti in Leasing e il noleggio non sono ammessi.
- 3. I progetti ammissibili devono garantire il rispetto del DNSH, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e alle schede di cui alla circolare RGS n. 32/2021, per quanto applicabili agli investimenti finanziati con la presente sottomisura. Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole e loro cooperative e associazioni sono conformi a quanto previsto all'articolo 14, del Regolamento (UE) 2022/2472, in particolare sono ammessi i costi previsti al comma 6, lett. b).
- 4. Per l'investimento previsto sono ammissibili le seguenti spese:
 - a. Supporto all'investimento in macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione;











- b. Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia;
- c. Supporto all'investimento per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque;
- d. Spese Generali.
- 5. In caso di investimenti rientrati nella categoria b) la domanda dovrà identificare in maniera univoca il veicolo fuoristrada sostituito.
- 6. Riepilogo spese di cui alla lettera:
 - a) Supporto all'investimento in macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione.
 - a1 Macchine, motrici e operatrici, dispositivi e macchine di supporto quali, ad esempio, sistemi di sensori in campo, stazioni meteo e APR (droni), strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, Automated Guided Vehicles (AGV) e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi, che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
 - presenza o compatibilità con un sistema ISOBUS o equivalente con funzionalità task controller;
 - ii. presenza di un sistema di interconnessione leggera sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo;
 - iii. presenza di un sistema di guida automatica o semi automatica;
 - iv. presenza di un sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
 - v. presenza di soluzioni proprietarie per controllo a rateo variabile, controllo sezioni o strategie di guida parallela.
 - **a2. Macchine ed attrezzature di precisione** per ridurre l'utilizzo dei fitofarmaci ed ottimizzare l'utilizzo dei fertilizzanti, per migliorare la sostenibilità dei processi produttivi e proteggere l'ambiente.











- **a3. Macchine ed attrezzature dedicate al settore zootecnico** caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione, quali:
 - macchine il cui funzionamento è controllato da sistemi tramite opportuni sensori e azionamenti (es. automazione e digitalizzazione dell'alimentazione animale);
 - ii. macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica.

Per tali macchine/attrezzature è necessario il soddisfacimento di almeno uno dei seguenti requisiti:

- presenza di un sistema di interconnessione leggera sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo;
- presenza di un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori.

Qualora le macchine riportate **nel punto a**) siano dotate di motore, questo deve essere elettrico o a biometano. Si precisa che il punto a) non riguarda i veicoli fuoristrada.

Si richiama, infine, la precisazione sugli interventi di miglioria di cui alla FAQ n. 18 (I blocco).

b) - Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia

Veicoli rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 167/2013 (Prescrizioni in materia di omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali) che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:

 siano dotati di motore elettrico o a biometano. In questo caso i produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II (direttiva (UE) 2018/2001); gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto;











ii. siano destinati ad attività agricole o zootecniche.

L'acquisto dei veicoli sopra indicati è autorizzato solo in caso di sostituzione di veicoli più inquinanti, al fine di rispettare il principio "non arrecare un danno significativo". Pertanto, la domanda di sostegno dovrà identificare in maniera univoca il veicolo sostituito.

Si segnala che la scheda A dell'allegato 1 al DM 8 agosto 2023, in caso di sostituzione di veicolo prevede la presentazione di una dichiarazione che identifichi il veicolo fuoristrada da sostituire (punto 3 dei documenti da presentare ex ante) e la presentazione, in fase ex post di un "Certificato di rottamazione per i veicoli sostituiti secondo la normativa vigente. Qualora non sia possibile ottenere il certificato di rottamazione sarà necessario avere una dichiarazione firmata dall'ente/impresa/soggetto attestante l'impegno dello stesso a garantire il corretto smaltimento del mezzo in maniera coerente con la normativa nazionale/europea vigente" (Faq 27 I blocco).

c) Supporto all'investimento per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque

Sistemi di gestione intelligente dell'irrigazione attraverso remote sensing (ad es. dati satellitari Sentinel 2) e/o proximal sensing (ad es., dati da drone, da sensori o da centraline a terra) per la misura delle variabili meteorologiche, dell'umidità e caratteristiche del suolo e della coltura e utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni (DSS) per la stima dei fabbisogni irrigui delle colture e la gestione irrigua di precisione, che consentano di stabilire le strategie migliori per ottimizzare la resa e minimizzare l'uso di risorse idriche anche collegati a sistemi di informazione in tempo reale su smartphone o di gestione automatizzata dei sistemi irrigui (es. tecnologie di irrigazione a pioggia a rateo variabile). In questo ambito i beni finanziabili finalizzati all'implementazione di smart technologies per l'irrigazione e la gestione delle acque nelle aziende agricole possono essere costituiti da:

- beni materiali, per i quali si fa riferimento all'Allegato A della legge n. 232 del 2016 (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0");
- beni immateriali, per i quali si fa riferimento all'Allegato B della legge n. 232 del 2016 (Beni immateriali come (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0").

Si richiama la precisazione sugli interventi di miglioria di cui alla FAQ n. 18 (I blocco).











- 7. Le **spese generali**, collegate alle spese di cui alle lettere a), b) e c) quali le spese tecniche per la progettazione e rendicontazione dell'intervento, la perizia asseverata e altre spese generali fino al 9% della spesa ammessa. La ragionevolezza delle spese tecniche, comprese le spese per la perizia asseverata, deve essere dimostrata sulla base di un'analisi comparativa fra almeno tre preventivi confrontabili e indipendenti e comunque nei limiti dei massimali stabiliti per gli onorari dei liberi professionisti, basati sul DM Giustizia n. 140/2012 e ss.mm.ii. e DM n. 143/2013 e ss.mm.ii.
- 8. Non sono ammissibili le seguenti spese:
 - i. acquisto di impianti, macchine e attrezzature usati;
 - ii. fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti probanti equivalenti;
- iii. investimenti destinati alla mera sostituzione di impianti ed attrezzature già presenti in azienda, che non comportino un miglioramento tecnologico e un minore impatto ambientale;
- iv. opere di manutenzione di impianti ed attrezzature esistenti;
- v. opere provvisionali non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- vi. spese relative all'IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di settore. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;
- vii. qualsiasi tipologia di spesa non funzionale all'investimento proposto e/o non prevista dalle norme unionali, nazionali e regionali.
- 9. Non sono in ogni caso autorizzati interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi a:
 - i. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - ii. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - iii. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;











- iv. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
- 10. I lavori relativi ai progetti previsti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda di aiuto in conformità all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2022/2472.
- 11. In linea con quanto specificato nel D.M. n. 413219 del 08.08.2023, Allegato 1, Sezione IX, paragrafo "controlli amministrativi e contabili", punto d), la congruità dei costi può essere valutata in riferimento a un prezzario di costi massimi per categoria di beni, ovvero tramite il ricorso a costi standard. I preventivi non sono presentati in caso di acquisto di beni o loro combinazioni tali da non essere replicabili o sostituibili con altri beni presenti sul mercato.

Articolo 8 - Dimensione finanziaria dell'investimento

- 1. Ciascun proponente potrà presentare un unico progetto di ammodernamento.
- 2. Il sostegno pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale.
- 3. L'aliquota di contributo applicabile, in conformità e nel rispetto dei massimali consentiti dalla normativa, non può superare:
 - a) il 65% dell'importo dei costi di investimento ammissibili;
 - b) 1'80% dell'importo dei costi di investimento ammissibili nel caso di giovani agricoltori in possesso dei requisiti descritti nella sezione 4.1.5 del Piano Strategico della PAC 2023-2027 per l'Italia, con particolare riferimento:
 - i. all'età inferiore ai 40 anni, intesi come 41 non compiuti;
 - ii. al possesso delle competenze e conoscenze professionali;
 - iii. alle condizioni per definirsi capo dell'azienda agricola;
 - iv. all'insediamento come capo dell'azienda che deve essere avvenuto nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno. (Faq. n. 55 3° Blocco del 7 dicembre 2023)
- 4. La spesa massima ammissibile riferita agli investimenti indicati al precedente articolo 7, è pari a:
 - euro 35.000,00 per i punti a) e c), comprensiva delle spese generali;
 - euro 70.000,00 per il punto b), comprensiva delle spese generali.











- 5. Per gli investimenti di cui ai punti a) e c), eventuali proposte progettuali di importo compreso tra euro 35.000,00 e 70.000,00 potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 35.000,00. Per gli investimenti di cui al punto b), eventuali proposte progettuali di importo superiore a euro 70.000,00 potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 70.000,00.
- 6. In caso di proposte che presentino una combinazione di investimenti di cui ai punti a) e c), il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 35.000.
- 7. Proposte progettuali di importo superiore a detti limiti di cui ai commi precedenti potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato nei limiti della menzionata spesa ammissibile fino ad un massimo di euro 35.000,00 per le lettere a) e c), anche in modalità combinata, e fino ad un massimo di euro 70.000,00 per la lettera b), anche in modalità combinata con i punti a) o c).
- 8. In ogni caso deve essere garantita l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS n. 33/2021 e s.m.i..
- 9. L'erogazione del contributo al beneficiario è subordinata all'effettiva disponibilità sul bilancio della Regione Molise delle risorse finanziarie che, sulla base del DM n. n. 413219 dell'8 agosto 2023 il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste dovrà trasferire alla regione e al corretto adempimento delle procedure di gestione dei relativi flussi finanziari.
- 10. Sarà possibile l'erogazione di una anticipazione finanziaria fino al 30% della del contributo concesso, sulla base di apposita richiesta del beneficiario al Soggetto attuatore corredata da idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative, di cui all'elenco **IVASS.**

Articolo 9 - Durata, termini di realizzazione del progetto e cronoprogramma

1. Il termine ultimo per il completamento delle operazioni, inteso come conclusione fisica (opere, forniture, ecc.) è fissato al **31 gennaio 2025**. Entro il 31 gennaio 2025, deve essere presentata obbligatoriamente la domanda di pagamento di saldo, pena la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate, maggiorate dagli interessi legali.











- 2. Non sono ammesse proroghe dei suddetti termini.
- 3. I lavori relativi ai progetti previsti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda di aiuto.
- 4. Le date di inizio e fine del progetto devono essere indicate nella domanda, sono vincolanti e possono essere concesse deroghe per le proroghe di cui al precedente punto 2, solo qualora siano in linea con le tempistiche del PNRR.
- 5. Si specifica che i tempi di realizzazione degli interventi, per come indicati sui cronoprogrammi finanziario e procedurale, devono essere coerenti con le tempistiche del PNRR indicate nel calendario che di seguito si presenta, riferito alle fasi procedurali ed attuative dell'avviso e alla data limite entro la quale perfezionare la singola procedura. Si rammenta che la definizione delle tempistiche è legata alla corretta attuazione del PNRR da parte del Governo italiano e pertanto non derogabile così come di seguito riportata:
 - Entro il 31 dicembre 2023 Pubblicazione dei bandi regionali;
 - Entro il 31 maggio 2024 Termine di acquisizione delle domande di sostegno;
 - Entro il 31 agosto 2024 Selezione delle domande ammissibili e formazione della graduatoria (elenco dei progetti ammissibili) e comunicazione ai beneficiari con indicazione delle condizioni per il finanziamento e la realizzazione dell'iniziativa. La graduatoria dovrà essere pubblicata sul sito della Regione o Provincia autonoma e il relativo link dovrà essere comunicato al MASAF;
 - Entro il 15 settembre 2024 Trasmissione al MASAF, da parte delle Regioni e Province autonome, dell'esito della selezione delle domande e della formazione della graduatoria con l'indicazione delle somme eccedenti quelle necessarie al pagamento di tutti i beneficiari ammessi, ai fini della successiva rassegnazione delle risorse da parte del Ministero, in attuazione di quanto previsto al punto 1) della Sezione II del DM n. 413219 dell'8 agosto 2023;
 - Entro il 30 settembre 2024 Riassegnazione da parte del MASAF delle risorse eccedenti di cui al punto precedente, ai sensi di quanto previsto ai punti 2) e 3) della Sezione II del DM n. 413219 dell'8 agosto 2023, come modificato dal DM 144081 del 26.03.2024;
 - Entro il 31 dicembre 2025 Completamento degli investimenti e presentazione della domanda di pagamento del saldo da parte dei beneficiari;











- Entro il 30 giugno 2026 - Erogazione del contributo per tutti i beneficiari (M2C1-8 target UE).

Articolo 10 - Cumulo e Divieto del doppio finanziamento¹

- L'eventuale cumulo degli aiuti di cui al presente decreto, con altri aiuti di stato o qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, è disciplinata in conformità alla normativa europea applicabile e alla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021 n. 33, pubblicata sul sito internet del MEF, all'indirizzo https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/circolari/2021/circolare n 33 2021, e disponibile sul sito MASAF
 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18028
- Relativamente alla cumulabilità con altri principali strumenti di sostegno del comparto agricolo – es: credito di imposta 4.0 e Legge Nuova Sabatini, si rimanda a quanto indicato nella faq n. 6, 1° blocco.

Articolo 11 - Regimi di Aiuto

- 1. Le micro, piccole e medie imprese, attive nel settore della produzione primaria, beneficeranno dei sostegni erogati dal presente decreto, nel quadro del regime di aiuto SA.109572 comunicato in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472.
- 2. Per le micro, piccole e medie imprese agro-meccaniche, che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria, si applica il regime "de minimis" disciplinato dal Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell'arco del triennio solare mobile.

È pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti "...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo" (divieto di doppio finanziamento) e non si superi il 100% del relativo costo. In conclusione, con la netta distinzione tra i due principi sopra richiamati, comprovata dai riferimenti normativi europei citati e conforme ai principi immanenti nell'ordinamento domestico volti a non consentire l'indebito arricchimento a carico delle finanze pubbliche, si conferma che le misure finanziate all'interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di Stato.

¹ È opportuno precisare che le due nozioni qui richiamate si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili. In particolare, il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno.

Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell'ambito dei PNRR dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: "Il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione"











Articolo 12 - Strutture competenti

- 1. Ai fini della attuazione del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:
 - a) l'Autorità di Gestione (AdG) è individuata nel Direttore del II° *Dipartimento* valorizzazione ambiente e risorse naturali sistema regionale e autonomie locali;
 - b) la Struttura responsabile è individuata nel Servizio economia del territorio, attivita' integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese sostegno al reddito e condizionalita'.

Articolo 13 - Termini di presentazione della domanda di aiuto

1. La domanda di aiuto deve essere compilata, sottoscritta ed inviata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), a decorrere dal 15 gennaio 2024, entro e non oltre il 29 marzo 2024. Sul portale SIAN deve essere caricata tutta la pertinente documentazione dematerializzata.

Articolo 14 - Modalità di presentazione della domanda di aiuto

- 2. La domanda di aiuto:
 - a) deve essere presentata esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate da AGEA, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN (<u>www.sian.it</u>), previa apertura (o eventuale aggiornamento) e validazione alla data di presentazione della domanda di aiuto, del Fascicolo Aziendale Informatizzato;
 - b) può essere presentata in proprio o tramite strutture abilitate all'accesso SIAN riconosciute dalla Regione Molise. È ammessa in ogni caso la delega da parte del soggetto interessato o, in caso di società, da parte del legale rappresentante seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull'utilizzo della firma elettronica per lo sviluppo rurale (P.S.R.) presente nell'area pubblica del portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=9;
 - c) deve riportare la firma OTP (One Time Password) del soggetto richiedente.
- 3. La "data di rilascio" della domanda nel portale SIAN identifica la "data di presentazione" della domanda di sostegno ai sensi del presente Bando.
- 4. La richiesta di accesso al portale SIAN da parte dei professionisti, delegati per l'inserimento e per la trasmissione telematica della domanda di aiuto, può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al termine massimo di dieci (10) giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione della domanda di aiuto. La richiesta di accesso al portale SIAN deve essere inviata agli indirizzi mail











- regionemolise@cert.regione.molise.it e <u>adgpsr@regione.molise.it</u> (per conoscenza) utilizzando l'apposito modello adoperato per i bandi del PSR 2014/22 (https://psr.regione.molise.it/node/19);
- 5. Qualora la domanda di aiuto non sia presentata conformemente a tutte le prescrizioni del presente articolo, la stessa sarà dichiarata irricevibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvederà a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione, previo preavviso di rigetto, *ex* art. 10 *bis* L. 241/90 e s.m.i.. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
- 6. Qualora la domanda di aiuto sia presentata conformemente a tutte le prescrizioni del presente articolo, l'Ufficio competente provvederà a svolgere la verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda di aiuto.

Articolo 15 - Documenti da allegare alla domanda di aiuto e cause di inammissibilità

- 1. Alla domanda di aiuto deve essere allegata -a pena di inammissibilità della stessa -la la documentazione di cui successivi punti.
- 2. **Relazione Tecnica,** richiesta ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno sottoscritta digitalmente dal tecnico professionista e dal soggetto richiedente. La Relazione Tecnica darà evidenza, tra l'altro, di:
 - i. dati anagrafici e identificativi del legale rappresentante dell'impresa;
 - ii. attività principale esercitata;
 - iii. piano finanziario dell'investimento;
 - iv. cronoprogramma procedurale *sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che presenta il progetto* che dettagli le singole fasi di realizzazione dell'intervento con indicazione delle date previste per l'avvio e per la fine dello stesso; contestualmente;
 - v. impegno del legale rappresentante dell'impresa a comunicare tempestivamente alla Regione Molise l'avvio delle opere e la loro conclusione, anche ai fini dell'implementazione del Sistema ReGiS;
 - vi. cronoprogramma finanziario delle opere *sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che presenta il progetto* con indicazione dei costi che il proponente stima di dover sostenere per ciascun anno;
 - vii. il quadro economico del progetto;
 - viii. gli indicatori di progetto in riferimento a target e milestone della componente di riferimento:











- ix. indicazione del referente di progetto.
- x. Copia del documento di identità del soggetto richiedente, in corso di validità.
- 3. Per l'acquisto di macchine, attrezzature e per le spese tecniche/asseverazione (NO per le altre spese generali) è necessario adottare una procedura di selezione, basata sul confronto di almeno tre **preventivi di spesa**, in originale di ditte del settore, secondo quanto previsto dall'applicativo SIAN gestione "preventivi per DDS". Per le spese tecniche/asseverazione non dovrà essere utilizzato l'applicativo SIAN. I preventivi devono essere resi da fornitori diversi ed indipendenti e dettagliati con l'indicazione degli importi delle voci/macro-voci di spesa presenti. I preventivi devono riferirsi allo stesso tipo di bene per quantità e caratteristiche tecniche in modo tale da essere confrontabili
- 4. In caso di **domande presentate da società**, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre copia dell'atto con il quale sia stato approvato il progetto; è altresì necessario produrre un atto con cui la società assuma il proprio impegno a realizzare il programma di investimento e conferisca incarico al proprio legale rappresentante affinché presenti la domanda di sostegno e ottemperi a tutti gli adempimenti consequenziali;
- 5. Qualora la documentazione di cui al presente articolo risulti mancante in tutto o in parte oppure risulti prodotta in maniera difforme rispetto alle disposizioni ivi contenute, la domanda di aiuto sarà dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvederà a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di inammissibilità previo preavviso di rigetto, *ex* art. 10 *bis* L. 241/90 e s.m.i. . Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
- 6. Qualora alla domanda di aiuto è allegata tutta la documentazione di cui al presente articolo e la stessa risulta risulti conforme alle disposizioni ivi contenute, l'Ufficio competente dichiarerà la ammissibilità delle spese dandone comunicazione al soggetto interessato.

Articolo 16- Modalità di valutazione e approvazione della domanda di aiuto

- 1. Scaduto il termine per la presentazione della domanda di sostegno la struttura incaricata provvederà ad esaminare tutte le domande sotto il profilo della ricevibilità, ammissibilità e valutazione dei progetti presentati, utilizzando apposite check list di verifica.
- 2. Le domande di sostegno pervenute saranno, dunque, oggetto di un controllo di ricevibilità e ammissibilità finalizzato a verificare la completezza della domanda di sostegno e della documentazione allegata ed il possesso dei requisiti di accesso. È in ogni caso applicabile quanto previsto dall'articolo 6 comma 1, lett. b) della L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di soccorso istruttorio.











- 3. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti nell'avviso regionale e dalla legislazione nazionale e comunitaria di riferimento.
- 4. I controlli comprendono, in particolare, la verifica dei seguenti elementi:
 - a) il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), tenuto conto degli Orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio in conformità alle indicazioni di cui al decreto ministeriale del 2 febbraio 2023;
 - b) il rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al tagging per il sostegno climatico e digitale, e in conformità con il decreto del 2 febbraio 2023;
 - c) il rispetto, ove applicabili, dei principi trasversali del PNRR, tra cui i principi della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani, del diritto al lavoro delle persone con disabilità (art 47 del D.L. 77/2021 e Circolare DPCM 30/12/2021) e del superamento dei divari territoriali;
 - d) la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del PNRR, accertando, in particolare:
 - il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
 - l'assenza di conflitto di interessi e l'identificazione del "titolare effettivo";
 - la coerenza della tempistica di realizzazione dei programmi (come meglio declinati nella proposta progettuale e nel cronoprogramma procedurale) con i vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse del PNRR;
 - e) i requisiti di ammissibilità del beneficiario;
 - f) il rispetto dei criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
 - g) il rispetto dei criteri di selezione, con particolare riferimento ai principi comuni e le condizionalità da rispettare negli investimenti finanziati dal PNRR;











- h) l'ammissibilità dei costi dell'operazione e la verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati, con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione.
- 5. Con riguardo, specificamente, all'accertamento del Titolare Effettivo, sarà tenuta in debito conto:
 - La Circolare RGS n. 30 dell'11 agosto 2022, con la quale sono state emanate le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori";
 - La Circolare RGS n. 16 del 14 aprile 2023 nonché l'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007, adottata con la Circolare MEF RGS n. 27 del 15/09/2023.

Articolo 17 - Criteri Di Selezione

1. Per l'espletamento della successiva fase di valutazione si terrà conto degli specifici criteri di selezione di seguito esposti, in funzione delle quali saranno attribuiti i punteggi ai fini della creazione della graduatoria.

Principio che guida il criterio	Criterio	Punteggio attribuito	Punteggio max	Controllo
Interventi finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale	Supporto all'investimento in macchine ed attrezzature per l'agricoltura di precisione, ovvero, macchine, motrici e operatrici, dispositivi e macchine di supporto (a.1)	30	50	Verifica Progetto/Relazione Tecnica
	Supporto all'investimento in macchine ed attrezzature per l'agricoltura di precisione, ovvero, macchine e attrezzature di precisione per ridurre l'utilizzo dei fitofarmaci ed ottimizzare l'utilizzo dei fertilizzanti (a.2)	20		











Principio che guida il criterio	Criterio	Punteggio attribuito	Punteggio max	Controllo
	Supporto all'investimento in macchine ed attrezzature per l'agricoltura di precisione, ovvero, macchine e attrezzature dedicate al settore zootecnico (a.3)	15		
	Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia, ovvero, veicoli rientranti nel campo di applicazione del Regolamento UE 167/2013 (b)	20		
	Supporto all'investimento per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque, ovvero, sistemi di gestione intelligente dell'irrigazione (c)	15		
Adasiana sistama	Presenza certificazione BIO	10	20	Certificazione/ attestazione ente preposto
Adesione sistema biologico e altre certificazioni di qualità	SQNPI	5		
	Presenza certificazione DOP/IGP	10		
Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari	Investimenti che prevedono l'acquisto di macchinari/attrezzature ad alta efficienza che consentono una riduzione della deriva per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.	5	5	Progetto/ Relazione Tecnica
Riduzione dell'uso dei fertilizzanti	Investimenti che prevedono l'acquisto di macchinari/attrezzature che consentono una riduzione dell'uso di fertilizzanti	5	5	Progetto/ Relazione Tecnica
Benessere animale e riduzione delle vendite	Investimenti che prevedono l'acquisto di	5	5	Progetto/ Relazione

BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA M2-C1-I2.3

Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"

Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile"

Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare"

SOTTOMISURA - "AMMODERNAMENTO DEI MACCHINARI AGRICOLI CHE PERMETTANO L'INTRODUZIONE DI TECNICHE DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE"

Versione 2











Principio che guida il criterio	Criterio	Punteggio attribuito	Punteggio max	Controllo
di antimicrobici per gli animali d'allevamento	macchinari/attrezzature che migliorano il benessere animale o consentono la riduzione dell'acquisto di antimicrobici			Tecnica
Risparmio della risorsa idrica e utilizzo delle acque reflue	Investimenti che consentono un risparmio idrico e/o un riutilizzo delle acque reflue	5	5	Fascicolo aziendale
Riduzione della perdita di nutrienti, mantenimento e recupero della fertilità dei suoli	Investimenti che consentono una riduzione della perdita di nutrienti e/o il mantenimento ed il recupero della fertilità dei suoli	5	5	Fascicolo aziendale
Parità di genere	Soggetto richiedente o legale rappresentante donna.	5	5	Fascicolo aziendale
Giovani	Soggetto richiedente o legale rappresentante di età compresa entro i 41 anni non compiuti	5	5	Fascicolo aziendale
	Punteggio massimo		95	

- 2. Il massimo punteggio attribuibile è pari a 95.
- 3. La soglia minima del punteggio è pari al 40.
- 4. Il progetto presentato a suffragio della domanda di aiuto è idoneo se consegue almeno la soglia minima di punteggio di cui al comma 3.
- 5. L'ammissione all'aiuto avviene nell'ordine della graduatoria di cui al successivo articolo 18.

Articolo 18 - Valutazione dell'investimento proposto

- 1. A seguito della verifica dei punteggi attribuibili sarà formata la graduatoria che sarà distinta tra domande:
 - ammesse e finanziate;
 - ammesse ma parzialmente finanziate;
 - ammesse ma non finanziate per carenza di fondi;











- non ammesse per mancato raggiungimento dei limiti minimi di punteggio.
- 2. Sarà predisposto, altresì, l'elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili, con la relativa motivazione

Articolo 19 - Riesame

- 1. L'istanza di riesame può essere avanzata dal soggetto richiedente, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di 10 giorni:
 - a) dalla comunicazione via PEC, da parte dell'Ufficio competente, della riduzione del punteggio auto-attribuito, di cui all'articolo 20, comma 1;
 - b) dalla comunicazione via PEC, da parte dell'Ufficio competente, della dichiarazione di inammissibilità della domanda di aiuto risultata non idonea a seguito della verifica del punteggio auto-attribuito, ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
- 2. L'istanza di riesame deve essere inoltrata al Servizio competente, tramite PEC, all'indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it
- 3. Completata l'istruttoria delle domande di riesame pervenute, il Servizio competente adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria.

Articolo 20 - Graduatoria

- 1. La graduatoria è composta dalle domande ammissibili e idonee, in ordine di punteggio.
- 2. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Molise.
- 3. A parità di punteggio si applicano i seguenti criteri di preferenza:
 - a) domanda di aiuto presentata da una donna;
 - b) profilo soggettivo del beneficiario con riferimento alla più giovane età anagrafica.
- 4. L'ultima domanda in posizione utile in graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità finanziaria, a condizione che il beneficiario dichiari espressamente di realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto.
- 5. Se il beneficiario non dichiara espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto, il Servizio competente procede a successivi scorrimenti di graduatoria, fino alto tale assorbimento delle disponibilità finanziarie.

Articolo 21 - Documentazione da produrre prima della emanazione del provvedimento di concessione











- A seguito dell'approvazione delle graduatorie definitiva, il Responsabile del Procedimento dovrà acquisire preliminarmente la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati necessari a confermare l'esito istruttorio ed il punteggio finale attribuito. In caso di difformità rispetto a quanto indicato in domanda, adotterà i provvedimenti conseguenti in relazione al posizionamento in graduatoria.
- 2. Tale documentazione dovrà essere trasmessa dal beneficiario, unicamente a mezzo PEC, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.
- 3. l'Amministrazione procederà alle verifiche relative al regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115) compresa, laddove pertinente, la verifica sul cumulo degli aiuti "de minimis" e a quelle previste dalla normativa antimafia. Relativamente alle verifiche antimafia, si precisa che la riscontrata irregolarità in sede di verifica presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) comporterà la decadenza dalla concessione del beneficio.
- 4. Il decreto individuale di concessione dovrà contenere il CUP generato dall'amministrazione che dovrà successivamente essere apposto sugli atti prodotti dalla Regione nonché, ad opera del beneficiario, su tutti i titoli di spesa, comprese le fatture elettroniche nonché sull'atto d'obbligo di ammissione al finanziamento (SCHEDA E) relativo alla richiesta di formale accettazione da parte dei beneficiari del finanziamento di tutti i termini, gli obblighi e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto.
- 5. L'atto d'obbligo notificato via PEC dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario interessato e restituito sempre a mezzo PEC all'Amministrazione entro 10 giorni dalla data di ricezione.
- 6. Il decreto di concessione dovrà altresì contenere i relativi codici rilasciati dal Registro Aiuti di Stato SIAN.
- 7. L'efficacia dell'atto d'obbligo, debitamente sottoscritto dal soggetto beneficiario, decorre dalla data di acquisizione da parte della Regione.

Articolo 22 - Obblighi del soggetto beneficiario

- 1. Con riferimento agli obblighi e agli impegni derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNRR, il soggetto beneficiario garantisce:
 - il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal Decreto Legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108 del 2021;
 - che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo"











(DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852), al tagging per il sostegno climatico, ambientale e digitale e, ove applicabili, con i principi della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani del diritto al lavoro delle persone con disabilità (articolo 47 del D.L. 77/2021 e Circolare DPCM 30/12/2021) e del superamento dei divari territoriali;

- che sia data piena attuazione agli interventi e siano avviate tempestivamente le attività progettuali, per non incorrere in ritardi realizzativi, e concluse le iniziative agevolate nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nonché che siano sottoposte alla Regione eventuali modifiche alle iniziative agevolate;
- che il progetto e le relative spese rispettino il divieto di cumulo e assenza di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, secondo le istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33;
- l'adozione di un sistema di contabilità separata5 (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse PNRR; per come evidenziato dalla risposta alla FAQ n. 40 (II blocco FAQ DM 149582 del 31/3/2002 e DM 53263 del 2/2/2023) del 13/06/2023, per "contabilità separata" si intende l'obbligo di far transitare le risorse concesse su un conto corrente intestato al beneficiario espressamente dedicato e, dunque, separato per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- che sia dato seguito agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, affinché tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dal Ministero e dalla Commissione europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, utilizzando la frase "Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU". Il link alla pagina del MASAF "Obblighi di informazione e comunicazione PNRR ex art. 34, Reg. UE 2021/24" è https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18572
- che i beni finanziati non siano alienati per almeno 5 anni successivi alla data del saldo dell'investimento, salvo le ipotesi di cessazione dell'azienda nel suo complesso;
- che l'attuazione del progetto avvenga nel rispetto delle ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, nonché, in via generale, nel rispetto delle disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse del PNRR;











- che i requisisti di ammissibilità siano mantenuti per tutta la durata dell'impegno;
- che sia presentata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti, e nel rispetto delle scadenze PNRR, corredata da tutta la documentazione attestante lo stato di avanzamento fisico del progetto, comprensiva di cronoprogramma, nel rispetto degli obiettivi di progetto e in coerenza con milestone e target associati alla misura;
- che siano forniti alla Regione le informazioni, dati e documenti necessari per il rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e delle ulteriori indicazioni o linee guida fornite dal Ministero, nonché degli indicatori comuni;
- che sia garantita una adeguata conservazione della documentazione progettuale, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni. In particolare, nel rispetto delle previsioni di cui al Reg. UE n. 1046/2018 (per come richiamato dall'art. 22 del Reg UE n. 241/2021), il soggetto beneficiario deve rispettare i pertinenti obblighi di conservazione della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione, su richiesta del soggetto attuatore, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 2018/1046;
- che sia garantita l'effettuazione dei controlli di gestione e i controlli amministrativocontabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni a valere sul PNRR;
- che sia garantita l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di identificazione del titolare effettivo/destinatario del finanziamento, di prevenzione e/o rimozione dei conflitti di interessi, delle frodi e della corruzione, di assenza del doppio finanziamento e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- che sia consentito e favorito, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i











controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dalla Regione o dal Ministero titolare dell'intervento, facilitando, altresì, le verifiche del Ministero, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che potranno essere effettuati anche presso i soggetti beneficiari;

- che sia corrisposto a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici avanzate dalla Regione, anche al fine delle attività di monitoraggio previste per le risorse del PNRR, ivi incluse quelle funzionali all'espletamento degli adempimenti da parte della Regione;

Articolo 23- Modalità di gestione degli interventi

- 1. La circolare MEF RGS n. 30/2022, unitamente al suo Allegato, elenca i controlli di competenza del Soggetto attuatore, distinguendoli per ognuna delle fasi della procedura in cui essi devono essere effettuati, nonché le modalità con cui dare evidenza dei relativi risultati nel sistema ReGiS.
- 2. In particolare la Regione, in qualità di Soggetto Attuatore, assume obblighi specifici in tema di controllo:
 - a) della regolarità amministrativo-contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR (controllo di regolarità amministrativo-contabile e controllo di gestione);
 - b) del rispetto delle condizionalità PNRR previste nell'Allegato alla Decisione di esecuzione n 10160/2021 e negli Accordi operativi per le misure PNRR di competenza (e, quindi, per tutti le milestone e target che compongono le medesime misure PNRR);
 - c) degli ulteriori requisiti connessi alla misura del PNRR a cui è associato il progetto selezionato, come il contributo agli indicatori comuni e ai tagging ambientali e digitali;
 - d) del rispetto del principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (cd. DNSH);
 - e) del rispetto dei principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria;
 - f) di avvenuta adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolarità effettive").
- 3. Al termine delle attività di controllo è necessario garantirne la registrazione nonché attestarne l'esito attraverso le funzionalità ad hoc previste all'interno del sistema ReGiS.











Articolo 24- Controlli amministrativi e contabili

- 1. Tutte le domande di sostegno e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi e contabili che riguardano tutti gli elementi probatori dell'avanzamento di spese, target e milestone in coerenza con le previsioni delle Circolari MEF-RGS n. 30/2022 e n. 16/2023.
- 2. I controlli amministrativi e contabili sulle domande di sostegno e su quelle di pagamento presentate dai soggetti beneficiari, vengono svolti ricorrendo, ove possibile, a controlli automatizzati con banche dati interne al SIAN, ed altre banche dati interconnesse dell'Amministrazione centrale, delle Autorità di Gestione e degli Organismi Pagatori, come sarà dettagliato dai soggetti interessati.
- 3. Le procedure attuate presuppongono l'adozione di checklist di verifica, nonché la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze.
- 4. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti nel bando regionale e dalla legislazione nazionale e comunitaria di riferimento.
- 5. I controlli comprendono, in particolare, la verifica dei seguenti elementi:
 - a) l'ammissibilità del beneficiario;
 - b) il rispetto dei criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
 - c) il rispetto dei criteri di selezione, con particolare riferimento ai principi comuni e le condizionalità da rispettare negli investimenti finanziati dal PNRR;
 - d) l'ammissibilità dei costi, valutata in riferimento a un prezzario di costi massimi per categoria di beni, in assenza del quale è necessaria una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati, con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte, oppure l'esame di un comitato di valutazione, anche nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
- 6. I controlli amministrativi e contabili sulle domande di pagamento comprendono, in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:
 - a) degli elementi probatori dell'avanzamento di spese, target e milestone in coerenza con le previsioni delle Circolari MEF-RGS n. 30/2022 e n. 16/2023;
 - b) della conformità dell'operazione completata per la quale era stata accolta la domanda di sostegno;
 - c) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati;











- d) identificazione/verifica del titolare effettivo;
- e) dell'assenza di doppio finanziamento; dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio.
- 7. In particolare, con riferimento alla lettera e), si rappresenta che la Regione, per garantire la sana gestione finanziaria dell'intervento di competenza, dovrà adottare, per come meglio dettagliato al paragrafo seguente, tutte le misure necessarie a prevenire i casi di doppio finanziamento, conflitto di interesse, frode e corruzione, nonché effettuare le verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio attraverso l'acquisizione di idonea documentazione probatoria e attraverso l'interrogazione di sistemi informatici, archivi o banche dati.

8.

Articolo 25 - Adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo")

- 1. Rispetto a questo specifico tema si richiama l'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e che stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri devono adottare opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, con particolare attenzione alla prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, della corruzione, dei conflitti di interessi nonché del "doppio finanziamento" e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza.
- 2. Nel rispetto del suindicato articolo 22, la Regione assume, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici circa l'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo").
- 3. Il Decreto Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e il D.Lgs. 125/2019, nel fornire i criteri per l'individuazione esatta del titolare effettivo, evidenziano l'elevata probabilità che il titolare dell'azienda e l'effettivo beneficiario dell'attività dell'azienda stessa non coincidano. Di qui l'eventuale duplicazione della dichiarazione. Tutte queste previsioni normative sono state recepite, da ultimo, anche dal Piano Nazionale Anticorruzione PNA approvato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 (nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza PTPCT del MASAF in fase di approvazione definitiva).











Articolo 26 - Fase di istruttoria delle domande di partecipazione all'avviso di selezione

1. Prima dell'ammissione a finanziamento del progetto, si provvederà all'esecuzione del controllo formale al 100% dei dati forniti e delle dichiarazioni rese dai partecipanti all'avviso ai fini della verifica del titolare effettivo, della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse e della non sussistenza del doppio finanziamento.

2. In particolare, sarà:

- verificato l'avvenuto rilascio dei dati e delle dichiarazioni da parte dei soggetti proponenti, accertando che abbiano fornito i dati necessari per l'identificazione del titolare/destinatario effettivo nonché rilasciato idonea autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di non sussistenza di doppio finanziamento del progetto proposto;
- verificata la correttezza formale delle dichiarazioni, accertandosi che le dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interesse, di non sussistenza di doppio finanziamento e le comunicazioni dei titolari/destinatari effettivi siano state rese (e sottoscritte) da parte dei soggetti obbligati per legge o dallo specifico avviso;
- verificata la conformità delle dichiarazioni alla normativa vigente, assicurandosi che le comunicazioni in ordine al titolare effettivo siano coerenti con i format predisposti e/o previsti dall'avviso e, in particolare, che le dichiarazioni in merito all'assenza di conflitto di interessi e assenza del doppio finanziamento siano state rese, comunque, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (artt. 46 e 47 DPR 445/2000) ed in coerenza con quanto richiesto dalla normativa vigente, avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione.

Articolo 27 - Fase di ammissione a finanziamento e assegnazione delle risorse

- 1. Prima dell'ammissione a finanziamento del progetto, si provvederà all'esecuzione di controlli specifici sui dati resi dai soggetti proponenti in merito al titolare effettivo.
- 2. In particolare, sarà verificato il titolare effettivo dei soggetti selezionati, individuando il "titolare effettivo" e adottando misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che si abbia certezza dell'identità della persona fisica per conto della quale e realizzata l'operazione o l'attività. Tale verifica sarà effettuata attraverso accesso ai servizi forniti dalle CCIAA.
- 3. Qualora l'elenco dei soggetti selezionati risulti particolarmente numeroso, tale da rallentare il rapido svolgimento delle procedure amministrative di selezione, la Regione potrà prevedere di effettuare un campionamento basato su un'adeguata analisi dei rischi.

Articolo 28 - Accertamento dell'assenza di doppio finanziamento











- 1. La Regione assicura un adeguato sistema atto a garantire l'assenza di doppio finanziamento6 e a prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentati a rendicontazione su altri Programmi, cofinanziati dall'Ue o da altri strumenti finanziari.
- 2. Ad ogni progetto verrà attribuito un Codice Univoco di Progetto (CUP) che dovrà essere riportato su tutti i giustificativi di spesa presentati per le richieste di rimborso con le domande di pagamento.
- 3. In particolare sarà verificata, attraverso apposite check list, la presenza, all'interno dei documenti giustificativi di spesa (es. fattura), degli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, degli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (CUP, c/c per la tracciabilità dei flussi finanziari, il riferimento al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, ecc.) al fine di poter garantire l'assenza di doppio finanziamento.
- 4. Nel caso di delega di attività, la Regione dovrà, comunque, garantire il monitoraggio e la supervisione delle eventuali attività delegate.

Articolo 29 - Conservazione documentale

- 1. La Regione assicurerà la corretta tenuta e conservazione unitaria di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita, sia per l'attività istruttoria e di erogazione che per l'attività di controllo delle singole iniziative agevolate, per dieci anni dall'erogazione a saldo nonché la corretta tenuta e conservazione unitaria di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sulle singole iniziative non agevolate, per cinque anni dalla data di deliberazione.
- 2. Come precedentemente specificato il rispetto di tale principio e un elemento obbligatorio e qualificante nell'utilizzo delle risorse del PNRR e, per i beneficiari, un elemento essenziale per l'ammissibilità della spesa.

Articolo 30 - Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese e controlli

- 1. Il sostegno può essere erogato secondo le seguenti modalità:
 - anticipo;
 - stato di avanzamento;
 - saldo.











- 2. Si ricorda che potrà essere rendicontato solo l'importo imponibile della fattura in quanto l'IVA risulta un costo detraibile.
- 3. Ai fini degli adempimenti di cui sopra, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dall'impresa beneficiaria nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, l'impresa beneficiaria consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del Progetto e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.
- 4. La Regione ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni, anche in loco, sui singoli interventi agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni concesse, la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza di doppio finanziamento, l'assenza di conflitto di interessi e l'identificazione del "titolare effettivo", nonché il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi per i 5 anni successivi alla data di erogazione a saldo delle agevolazioni.

Articolo 31 - Modalità di erogazione dell'anticipo

- 1. I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il versamento di un anticipo.
- 2. L'importo dell'anticipo è pari al 30% della spesa ammissibile per l'investimento ed è erogabile solo a fronte di idonea garanzia fideiussoria, corrispondente al 100% dell'ammontare dell'anticipo stesso.
- 3. L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della domanda di pagamento e idonea garanzia fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di durata corrispondente al periodo previsto per la realizzazione dell'investimento, a favore dell'Organismo Pagatore, di importo pari all'anticipazione concessa, utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore.
- 4. Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzate dall'Organismo Pagatore sulla base degli elenchi pubblicati sul sito IVASS (Istituto di vigilanza delle Assicurazioni).
- 5. Il beneficiario, dopo la presentazione della domanda di pagamento (operazione di rilascio sul sistema SIAN), sulla base dei dati inseriti nel sistema, può produrre la garanzia coerentemente alla tipologia di richiesta di pagamento presentata, secondo uno dei diversi modelli resi disponibili.
- 6. L'identificativo univoco della garanzia (codice a barre) viene automaticamente assegnato dal sistema SIAN al momento della stampa definitiva della garanzia.











- 7. Il beneficiario si reca presso la sede dell'Ente garante con la garanzia e la domanda di pagamento presentata sul SIAN, per completare e sottoscrivere la garanzia.
- 8. L'Ente garante svolge le seguenti attività:
 - compila, negli appositi campi del frontespizio, i dati variabili di propria competenza (numero garanzia, data inizio validità della garanzia, dati dell'Ente garante e dell'agente firmatario, sede legale se non indicata nella carta intestata, sede Direzione Generale se diversa da quella legale);
 - completa la garanzia con luogo e data di sottoscrizione e timbro dell'Ente garante stesso;
 - sottoscrive insieme al beneficiario dell'aiuto, la garanzia, indicando cognome e nome dell'agente firmatario e apponendo la firma per esteso ed in modo leggibile.
- 9. Il beneficiario dell'aiuto consegna la garanzia, debitamente completata e sottoscritta dalle parti, all'Ufficio Regionale che, nella fase di registrazione sul sistema SIAN dell'istruttoria della domanda di pagamento e della relativa garanzia, provvede a:
 - inserire a sistema i dati del frontespizio della garanzia;
 - richiedere la conferma di validità della garanzia tramite PEC alla Direzione Generale dell'Ente garante. Nel caso di Enti garanti con sede legale all'estero la richiesta di conferma deve avvenire con raccomandata a/r;
 - effettuare l'upload sul sistema SIAN della:
 - a) garanzia scansionata in formato elettronico (PDF);
 - b) richiesta di conferma di validità della garanzia;
 - c) risposta della conferma di validità della garanzia da parte dell'Ente garante, registrandone l'esito (confermata/non confermata).
- 10. La Direzione generale dell'Ente garante deve trasmettere all'Ufficio istruttore competente l'esito della conferma, solo ed esclusivamente via PEC. Gli Enti garanti con sede legale all'estero, non disponendo di PEC, devono rispondere tramite raccomandata.
- 11. I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi sono effettuati sul 100% delle richieste pervenute.
- 12. Nel caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali.
- 13. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore sulla base delle procedure definite dallo stesso Organismo pagatore.

Articolo 32 - Modalità di erogazione dello stato di avanzamento (SAL) e saldo











- 1. Gli stati di avanzamento possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento della realizzazione, comprovata da fatture e da documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente. L'importo minimo di ciascuno stato di avanzamento lavori è pari al 30% della spesa totale ammissibile per il progetto
- 2. L'erogazione di stato di avanzamento, come del saldo, viene effettuata previa presentazione, da parte del beneficiario, di una domanda di pagamento corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati, il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate e, per ciascuno di essi, l'assenza di doppio finanziamento e di aderenza al principio DNSH;
 - b) relazione, i cui costi potranno essere oggetto di rimborso sottoscritta con firma digitale, che attesti la rispondenza delle macchine, delle attrezzature e degli impianti acquistati a quelli previsti, il rispetto del principio DNSH nonché il requisito di "nuovo di fabbrica" che riguarda beni mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore o suo rappresentante. Qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore a suo rivenditore

Alla relazione dovrà essere allegato un dossier fotografico per documentare gli investimenti realizzati. Per dossier si intende la documentazione fotografica geolocalizzata, ove pertinente (cosiddetta foto geotaggata), comprovante l'avvenuta realizzazione del programma di investimenti. Detto dossier deve sostanziarsi nell'invio da parte del beneficiario di due fotografie per ciascun bene, comprendenti anche la ripresa del numero di matricola e/o della targa, ove presenti. Le foto devono essere in formato digitale (tipo jpeg) e riportare nelle proprietà del file le coordinate del punto di scatto. La documentazione fotografica deve essere prodotta con il livello di dettaglio necessario a consentire la verifica della fornitura dei veicoli, delle macchine, delle attrezzature, degli impianti oggetto dell'investimento.

Si precisa che il tecnico deve essere indipendente rispetto all'impresa beneficiaria, al fornitore, al tecnico progettista e, in generale, rispetto a qualsiasi altro soggetto coinvolto nell'investimento;

c) **elenco riepilogativo delle fatture** e/o di altri titoli di spesa, riportanti almeno gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della











- descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro, della corretta apposizione, a pena di inammissibilità, del CUP;
- d) **titoli di spesa:** fatture o documentazione probatoria equivalente, unitamente alla documentazione di pagamento: bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali ecc. e relative dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori;
- e) **certificati di garanzia** d'origine del biometano acquistato che attestino il rispetto dei requisiti di sostenibilità dello stesso in conformità alla RED II. (tipologia a) e b),
- f) certificato di omologazione del veicolo oggetto di finanziamento o dichiarazione di conformità del macchinario/strumento oggetto di finanziamento (tipologia a)-b)-c)).
- g) **certificato di rottamazione** per i veicoli sostituiti secondo la normativa vigente oppure la dichiarazione firmata dall'ente/impresa/soggetto attestante l'impegno dello stesso a garantire il corretto smaltimento del mezzo in maniera coerente con la normativa nazionale/europea vigente (Tipologia b))
- h) **ogni altra documentazione richiesta** dalle specifiche disposizioni contenute nell'avviso ovvero ritenuta utile ai fini della rendicontazione.
- 3. Si ricorda che, a pena di inammissibilità della spesa, le date di emissione dei giustificativi di pagamenti e della loro tracciabilità devono essere sempre anteriori alla data di rilascio sul sistema SIAN della domanda di pagamento e allegati alla stessa.

Articolo 33 - Norme generali sulla corretta effettuazione delle spese

- Le norme generali sulla corretta effettuazione delle spese sono coerenti con D.P.R. N. 22 del 05.02.2018, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020".
- 2. Per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.
- 3. Le spese di apertura e gestione del conto corrente per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto NON sono riconosciute come ammissibili.
- 4. NON sono, altresì, eleggibili al contributo gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari.











- 5. Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:
 - a. l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
 - b. il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex articolo 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex articolo 44 D.Lgs. 385/93) sui beni aziendali.
- 6. La fattispecie relativa al pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario è ammissibile solo se si realizzano le condizioni già indicate nell'articolo e, inoltre, solo se è garantito il rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità delle spese di cui al successivo articolo.

Articolo 34 - Tracciabilità dei pagamenti

- 1. documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:
 - a. Bonifico o ricevuta bancaria (RiBa). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la RiBa o altra documentazione equiparabile, in cui dovrà essere inserito il CUP, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;
 - b. Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
 - c. Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio











- riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
- d. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: CUP, nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e. Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: CUP, nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f. MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
- g. Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'Istituto accettante il pagamento (Banca, Poste);
- h. Il pagamento in contanti non è consentito.
- 2. Si ricorda che su tutti i giustificativi di spesa e di pagamento (fatture, bonifici, liberatorie, ecc.) dovranno essere riportate le seguenti informazioni: il CUP assegnato, il numero SIAN della domanda di sostegno a cui la spesa è correlata nonché la dicitura PNRR M2C1, investimento 2.3, sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole" Next Generation UE.
- 3. Tutte le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto ma prima della comunicazione del CUP, dovranno, comunque, assicurare la tracciatura di tutti i documenti di spesa e di pagamento e riportare il numero SIAN della domanda di sostegno a cui la spesa è correlata nonché la dicitura PNRR M2C1, investimento 2.3, sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole" Next Generation UE.











Articolo 35 - Controlli in loco

- 1. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono completati da controlli in loco per verificare l'avvenuta realizzazione degli investimenti e l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi. I controlli in loco sono effettuati sulle domande di pagamento ammesse e che non riguardano operazioni per le quali sono stati chiesti soltanto anticipi, su una percentuale di spesa pari almeno al 5% della spesa erogata in ciascuna Regione e Provincia autonoma per l'intervento.
- 2. La selezione del campione è effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento e in base ad un fattore casuale.
- 3. I controlli in loco comprendono una visita presso il beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o di un suo delegato.

Articolo 36 - Controlli ex-post

- 1. Per le operazioni oggetto di finanziamento, la Regione esegue i controlli ex post finalizzati a verificare, nei cinque anni successivi alla data del pagamento finale, il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi, verificando inoltre che non si concretizzi la cessazione, il trasferimento dell'attività produttiva, il cambio di proprietà dell'intervento finanziato.
- 2. I controlli ex post sono effettuati su una percentuale pari almeno all'1% della spesa erogata in ciascuna Regione e Provincia autonoma per l'intervento e coprono le operazioni per le quali è stato già pagato il saldo. La selezione del campione è effettuata in base a un'analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento ed in base a un fattore casuale.
- 3. I beneficiari sono tenuti a consentire al personale incaricato l'accesso e i controlli relativi all'esecuzione del progetto oggetto del finanziamento nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
- 4. La Regione, in qualità di Soggetto attuatore conserva puntuale evidenza dei controlli su indicati.
- 5. Con riferimento ai controlli in loco ed ex post e, in particolare, alle verifiche effettuate dall'Amministrazione centrale, si chiarisce che "l'Amministrazione e le autorità competenti in coerenza con le disposizioni della circolare RGS MEF dell'11 agosto 2022 n. 30, effettuano gli ulteriori controlli di spettanza, anche disciplinati nel Si.Ge.Co. e nei suoi aggiornamenti.
- 6. In ogni caso il MASAF effettua controlli amministrativo-documentali on desk (accompagnati da eventuali approfondimenti in loco) finalizzati, in particolare, ad attestare la correttezza e la conformità alla normativa di riferimento delle procedure di affidamento











adottate per l'attuazione dell'intervento nonché l'effettività, la legittimità e l'ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate dalla Regione".

Articolo 37 - Modifiche dell'avviso

- 1. Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente avviso saranno pubblicate tempestivamente sul sito web della Regione Molise.
- 2. Le modifiche dovranno essere di carattere non sostanziale e non dovranno modificare la natura dell'avviso stesso.

Articolo 38 - Variante e Adattamenti Tecnici

- 1. Fermo restando il termine perentorio del 31 dicembre 2025 per la conclusione del Piano Finanziario, il soggetto Beneficiario può richiedere una variante.
- 2. Si considera variante della domanda di aiuto ogni modifica collegata al Piano Finanziario e relativa ai costi, agli obiettivi e ai risultati attesi. Segnatamente, con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:
 - i. cambio di sede dell'investimento (tale tipo di variante non viene conteggiato nel numero di varianti ammissibili);
 - ii. modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
 - iii. modifica della tipologia di opere approvate.
- 3. La richiesta di variante può essere presentata entro novanta (90) giorni dal termine ultimo per la conclusione del Piano Finanziario e non può esservi data attuazione se non previamente autorizzata dal competente Ufficio.
- 4. La richiesta di variante di cui al comma 1, deve essere corredata a pena di inammissibilità da una dettagliata relazione, datata e firmata dal beneficiario, contenente:
 - I. motivazioni e analitica descrizione della variante;
 - II. quadro di raffronto tra operazioni programmate e di variante;
 - III. quadro economico di raffronto tra costi programmati e di variante;
 - IV. quadro di raffronto tra obiettivi e risultati programmati e di variante;
 - V. Piano Finanziario modificato a seguito della variante proposta.
- 5. Non è autorizzabile la variante che comporta:
 - I. il cambio del beneficiario:











- II. il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e/o dell'investimento e il venire meno delle condizioni che permettono il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati indicati nel Piano Finanziario;
- III. una riduzione della spesa pari o superiore al 30% di quella iniziale ammissibile;
- IV. una rideterminazione del punteggio assegnato che non consenta alla domanda di aiuto di rimanere tra quelle finanziabili;
- V. le modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa tale da inficiarne la finanziabilità.
- 6. L'esecuzione delle varianti cui al comma 5 comporta la decadenza dall'aiuto.
- 7. Al fine di vagliare la ragionevolezza delle spese oggetto di variante, si fa riferimento alle linee guida sulla ammissibilità della spesa e si tiene conto del prezzario regionale vigente al momento di presentazione della domanda di variante.
- 8. L'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione.
- 9. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.
- 10. Se le revisioni comportano una modifica dei punteggi assegnati, la variante è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.
- 11. Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria una autorizzazione preventiva, non sottoposte invece tempestivamente alla Amministrazione concedente, le diverse spese, alle quali sia stata data esecuzione non autorizzata, sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione, ovvero revocato qualora la spesa ammissibile residua scenda sotto il 70% di quella inizialmente ammessa.
- 12. Non costituisce variante e ne è pertanto consentita la realizzazione incorso d'opera, fermi restando contenuti e finalità del progetto presentato, l'adattamento tecnico consistente nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri aventi identica finalità, più avanzati e funzionalmente equivalenti rispetto a quelli originariamente proposti, nonché gli adeguamenti non sostanziali e coerenti con l'intervento delle opere e degli impianti. Tali circostanze sono accertate in sede di verifica finale.

Articolo 39 - Motivi di Decadenza dal beneficio

1. Costituiscono sempre motivo di decadenza immediata dal beneficio:











- a) la perdita sopravvenuta dei requisiti da mantenere per cinque (5) anni decorrenti dal pagamento del saldo;
- b) il mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali l'aiuto è stato concesso;
- c) il mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa;
- d) la decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività;
- e) la decorrenza del termine fissato per la conclusione delle attività;
- f) la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento della prima rata (o acconto);
- g) l'esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia";
- h) la rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
- i) il rifiuto del soggetto beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda.
- 2. Il provvedimento di decadenza reca la ripetizione dell'eventuale importo percepito dal soggetto beneficiario: in tale caso il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare le somme percepite, direttamente all'Organismo Pagatore, entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte della Regione. In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo Pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

Articolo 40 - Motivi di Revoca del beneficio

- 1. Costituiscono sempre motivo di revoca del beneficio:
 - a. il mancato rispetto dei vincoli legati al principio "non arrecare un danno significativo";
 - b. il mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 Regolamento (UE) n. 241/2021;
 - c. la mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre condizioni previste;
 - d. il mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" e agli altri obblighi e condizionalità associati alla presente misura PNRR;
 - e. l'impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;











- f. esito negativo dei controlli;
- g. la violazione da parte del soggetto beneficiario di specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- h. l'accertamento della violazione dell'obbligo del rispetto delle condizionalità previste per il PNRR; obbligo che deve essere garantito dal soggetto beneficiario per tutto il corso di realizzazione delle iniziative dichiarate ammissibili;
- i. l'accertamento ex post di dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
- j. eventuali informazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in errore;
- k. il sostanziale mutamento della situazione di fatto;
- circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previste, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2116/2021 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni assunti.
- 2. La revoca totale o parziale dell'aiuto può essere inoltre adottata a seguito:
 - a. delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'O.P. AGEA, da servizi ministeriali o unionali, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti;
 - b. delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.
- 3. La revoca dell'aiuto comporta il recupero di eventuali somme già erogate.
- 4. Non comporta il recupero delle somme già erogate la revoca determinata dalle circostanze di cui al comma 1, lettera d).
- 5. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina. Il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare le somme percepite, direttamente all'Organismo pagatore, entro trenta (30) giorni dalla formale richiesta da parte della Regione. In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

Articolo 41 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali











- 1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2116/2021 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali in particolare i seguenti casi:
 - a. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda:
 - b. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - c. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - d. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
 - e. il decesso del beneficiario;
 - f. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
- 2. Gli eventi di cui al comma 1 devono essere comunicati e corredati della documentazione probante all'Ufficio competente, entro quindici (15) giorni dalla data in cui si sono verificati oppure entro quindici giorni a decorrere dal momento in cui l'interessato ne sia venuto a conoscenza, pena il recupero delle somme già erogate.

Articolo 42 - Riduzioni e Sanzioni

1. Nell'attuazione del presente bando trova applicazione il sistema di riduzioni e sanzioni disciplinato ai sensi del DM MASAF, n. 53263, del 2/2/2023.

Articolo 43 - Trattamento dei dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018) si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito dedicato al PSR (https://psr.regione.molise.it/).

Articolo 44 - Monitoraggio

1. In ossequio alle disposizioni di cui al Reg. 241/2021, i beneficiari degli aiuti si impegnano a comunicare ai competenti Uffici regionali tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del Programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

Articolo 45- Soccorso Istruttorio











- 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione può invocare l'istituto del c.d. *soccorso istruttorio*, con la sola finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti nel procedimento avviato in esecuzione del presente bando.
- 2. Il principio del soccorso istruttorio è inoperante ogni qualvolta il competente Ufficio accerti omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti dal presente bando a pena di inammissibilità o decadenza.

Articolo 46 - Potere sostitutivo

1. Qualora a seguito di attività di monitoraggio il Ministero dell'Agricoltura riscontri criticità nell'esecuzione di un progetto finanziato a valere del presente avviso, tale da compromettere i target e milestone previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, è attivata la procedura descritta dall'articolo 12 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. Si chiarisce che l'art. 22 disciplina i rapporti tra Amministrazione centrale e Regione.

Articolo 47 - Controversie e foro competente

- 1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente avviso, il Foro competente è quello di Campobasso.
- 2. Il presente avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Articolo 48 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si rinvia a quanto disposto dal D.M. n. 53263 del 2 febbraio 2023 e dal DM n. 413219 dell'8 agosto 2023.











ALLEGATI

- 1. SCHEDA A Checklist DNSH (da acquisire e conservare a cura del richiedente);
- 2. SCHEDA B Informativa trattamento dati Ministero;
- 4. SCHEDA C Format di atto d'obbligo (che sarà successivamente completato ed allegato all'atto di concessione);
- 5. SCHEDA D Format di dichiarazione sull'assenza di conflitto di interesse (per le imprese proponenti da presentarsi a corredo della domanda di sostegno);
- 6. SCHEDA E Dichiarazione rispetto principi PNRR, ivi compresa la dichiarazione sul Titolare effettivo (da presentarsi a corredo della domanda di sostegno);
- 7. SCHEDA F Format DSAN beneficiario per vincoli, doppio finanziamento e rispetto DNSH (da presentarsi a corredo delle successive domande pagamento).

Versione 2











SCHEDA A - Checklist DNSH

M2 C1 I2.3 - INNOVAZIONE E MECCANIZZAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO E ALIMENTARE

Tempo di svolgimento	N°	Elementi di controllo	Punti applicabili del Rego UE n.852/2020 ("Tassonomia UE")	Tipologia di intervento (categorie riferite alla Sezione I del Decreto)	Check di verifica (Si/No/Non applicabile)	Documentazione necessaria (dichiarazioni e certificazioni) da acquisire e conservare a cura del richiedente del finanziamento
	1	Il veicolo macchina /strumento (escludendo veicolifuoristrada per cui si applica il criterio 2) ha un effetto positivo sulla riduzione delle emissioni di carbonio e di sostanze inquinanti, migliorando anche l'efficienza energetica rispetto alle perfomance del sistema produttivo attuale?	Punto 1	a		Presentare una dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti che il veicolo/macchinario/strumento oggetto di finanziamento comporta un effettivo miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di carbonio e sostanze inquinanti sul sistema produttivo del richiedente.
Ex-ante	2	È garantito che i veicoli e le macchine acquistati siano o a zero emissioni, elettrici, o siano alimentati esclusivamente a biometano, conforme alla direttiva RED II?	Punto 1	a-b		Dichiarazione del fornitore\distributore, ove previsto, certificata da ente autorizzato, che il veicolo o la macchina acquistata ha emissioni dirette di CO2 pari a zero o può essere alimentato con biometano conforme a direttiva RED II (UE) 2018/2001 mediante acquisti commisurati all'uso previsto.
	3	Per i veicoli sostituiti è previsto un corretto processo di smaltimento?	Punto 4	b		Dichiarazione che identifichi il veicolo fuoristrada da sostituire.
	4	Per i veicoli acquistati è stato	Punto 3	С		Dichiarazione del fornitore\distributore del veicolo

REGIONE MOLISE

BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA M2-C1-I2.3

Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"

Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile"

Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare"











Tempo di svolgimento	N°	Elementi di controllo	Punti applicabili del Rego UE n.852/2020 ("Tassonomia UE")	Tipologia di intervento (categorie riferite alla Sezione I del Decreto)	Check di verifica (Si/No/Non applicabile)	Documentazione necessaria (dichiarazioni e certificazioni) da acquisire e conservare a cura del richiedente del finanziamento
		previsto un corretto riutilizzo o riciclo?				che attesti che per il pacco batterie del veicolo è previsto un corretto procedimento di smaltimento/recupero coerente con la normativa nazionale/europea vigente.
	5	Le apparecchiature elettroniche acquistate sono state prodotte in conformità con le normative ambientali e sono adeguatamente preparate per la corretta gestione alla fine del ciclo di vita?	Punto 4	ь		"Etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024 (ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark) o altre tipologie equivalenti; Iscrizione alla piattaforma RAEE produttori/distributori apparecchiature elettriche. In caso di assenza di un'etichetta ambientale di tipo I, l'impresa dovrà presentare un'autodichiarazione del produttore/fornitore relativa alla rispondenza dell'apparecchiatura acquistata al principio del DNSH in coerenza con il Regolamento (UE) 2020/852. Tale autodichiarazione è utilizzata anche laddove l'iscrizione al registro RAEE non sia prevista dalla normativa vigente per specifiche apparecchiature elettroniche. In alternativa al punto 5 è possibile rispondere al punto 6.".
	6	Le apparecchiature elettroniche sono dotate di Etichetta EPA ENERGY STAR?	Punto 4	a - c		Etichetta EPA ENERGY STAR. Il punto 6 è alternativo al punto 5.
	7	È disponibile una dichiarazione del	Punto 4	a - c		Dichiarazione del produttore sul consumo energetico

REGIONE MOLISE

BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA M2-C1-I2.3

Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"

Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile"

Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare"











Tempo di svolgimento	N°	Elementi di controllo	Punti applicabili del Rego UE n.852/2020 ("Tassonomia UE")	Tipologia di intervento (categorie riferite alla Sezione I del Decreto)	Check di verifica (Si/No/Non applicabile)	Documentazione necessaria (dichiarazioni e certificazioni) da acquisire e conservare a cura del richiedente del finanziamento
		produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etecmax) in linea con quanto descritto nell' Allegato III dei criteri GPP UE?				dell'apparecchiatura. Qualora non sia disponibile la suddetta dichiarazione, che attesta che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non supera il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE, l'impresa dovrà fornire una dichiarazione del produttore che riporti il valore di consumo (in Watt) di corrente presa da unità esterna. Tale dato dovrà essere incluso nella valutazione complessiva dei consumi di cui ai punti 1 ex ante (categoria a.) e 4 ex post (categorie a. e c.).
	8	È stato garantito/valutato che le apparecchiature installate contribuiscono all'utilizzo razionale delle risorse idriche?	Punto 3	с		Presentare una dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti gli effetti migliorativi conseguenti all'acquisto proposto relativamente all'uso delle risorse idriche e/o risparmio delle stesse.
	9	È stata garantita/valutata la capacità delle apparecchiature installate di ridurre al minimo la perdita di nutrienti (in particolare azoto e fosfato) e/o fitofarmaci che fuoriesce dal	Punto 5	a		Dichiarazione, a firma di un tecnico abilitato, che attesti gli effetti migliorativi conseguenti all'acquisto proposto sulla riduzione nella dispersione di nutrienti e/o pesticidi.

REGIONE MOLISE

BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA M2-C1-I2.3

Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"

Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile"

Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare"











Tempo di svolgimento	N°	Elementi di controllo	Punti applicabili del Rego UE n.852/2020 ("Tassonomia UE")	Tipologia di intervento (categorie riferite alla Sezione I del Decreto)	Check di verifica (Si/No/Non applicabile)	Documentazione necessaria (dichiarazioni e certificazioni) da acquisire e conservare a cura del richiedente del finanziamento
		sistema di produzione nell'ambiente?				
	1	Sono disponibili i certificati di garanzia 'origine del biometano acquistato	Punto 1	a - b		Acquisire e conservare (per i 5 anni successivi al temine dell'investimento) i certificati di garanzia d'origine del biometano acquistato, che attestino il rispetto dei requisiti di sostenibilità dello stesso in conformità alla RED II.
Ex-post	2	È disponibile il certificato di omologazione o la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa comunitaria?	Punto 4	a - b - c		Relativamente a questo punto: - per quanto riguarda i veicoli: certificato di omologazione del veicolo oggetto di finanziamento. - per quanto riguarda i macchinari/strumenti: dichiarazione di conformità del macchinario/strumento oggetto di finanziamento.
	3	È stato previsto il corretto smaltimento del veicolo sostituito e delle sue componenti?	Punto 4	b		Certificato di rottamazione per i veicoli sostituiti secondo la normativa vigente. Qualora non sia possibile ottenere il certificato di rottamazione sarà necessario avere una dichiarazione firmata dall'ente/impresa/soggetto attestante l'impegno dello stesso a garantire il corretto smaltimento del mezzo in maniera coerente con la normativa nazionale/europea vigente.

BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA M2-C1-I2.3

Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"

Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile"

Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare"











Tempo di svolgimento	N°	Elementi di controllo	Punti applicabili del Rego UE n.852/2020 ("Tassonomia UE")	Tipologia di intervento (categorie riferite alla Sezione I del Decreto)	Check di verifica (Si/No/Non applicabile)	Documentazione necessaria (dichiarazioni e certificazioni) da acquisire e conservare a cura del richiedente del finanziamento
	4	È stato verificato che la misura realizzata ha raggiunto risultati coerenti con gli obiettivi individuati dall'investimento?	Punto 3-5	a - b - c		Relazione tecnica di monitoraggio in cui si fornisce evidenza dei risultati raggiunti in termini di: - riduzione emissioni, efficienza energetica; - risparmio idrico; - riduzione dispersione nutrienti/fitofarmaci; - rispetto del tagging

Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile"











SCHEDA B-

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI MINISTERO

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (in qualità di Amministrazione centrale titolare della Misura PNRR, di seguito Ministero) si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità di cui al par. 2 nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del decreto Legislativo n. 196/03 e ss.mm.

Il Ministero ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD) contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@politicheagricole.it

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Ministero, anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di profilazione dei dati, anche personali,

nell'assolvimento degli obblighi meglio specificati nella sezione IV "Compiti in capo al Ministero e in capo alle Regioni e Province autonome" di cui all'Allegato n. 1 del D.M n. prot. 413219 dell'8 agosto 2023 del MASAF, recante la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 400.000.000,00 di euro, destinati alla sottomisura "ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione", oltre che per l'adempimento dei correlati obblighi di legge, contabili e fiscali, compresi quelli di pubblicazione e diffusione web di cui all'art. 26 del D.L. n. 33/2013 (come modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 97/2016 e al Regolamento (UE) 2021/241, par. 56.

I soggetti beneficiari di tale contributo sono quelli indicati all'articolo 6 del decreto ministeriale sopra citato.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra.

Qualora i Titolari del trattamento intendano trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, forniscono all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.











Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del GDPR:

- nell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato (lett. b);
- nell'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Ministero (lett. c);
- nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri (lett. e).

3. DATI PERSONALI TRATTATI

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Ministero per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale, dal D.M. e dall'Allegato n. 1, nonché dagli atti di indirizzo comunitari in funzione della specifica finalità di cui al par. 2 e per effettuare tutte le più opportune operazioni ausiliarie e compatibili con i suddetti obblighi.

Tale trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- a) dati anagrafici del soggetto beneficiario (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza/o sede legale della società, partita IVA);
- b) recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
- c) dati giudiziari (certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) o dati ad essi assimilabili come le misure interdittive antimafia;
- d) dati bancari e finanziari (codice iban, numero di conto corrente, dati relativi a garanzie fideiussorie, ecc.);
- e) dati anagrafici e identificativi del titolare effettivo dell'impresa/società che richiede il contributo (nominativo, codice fiscale, partita IVA);
- f) dati catastali dei manufatti oggetto di intervento;
- g) elementi utili alla verifica del contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico;
- h) elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "Do no significant Harm" (DNSH);
- i) altri dati di natura tecnico/amministrativa che consentono indirettamente l'identificazione di una persona fisica.

Il Ministero acquisisce – se previsto dalla normativa vigente – i dati relativi al certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, sulla











base di apposita convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia, mediante accesso diretto al SIC (Sistema Informativo del Casellario) ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 313/2002 e secondo le disposizioni del decreto dirigenziale dello stesso Ministero del 5 dicembre 2012.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di liceità, pertinenza, trasparenza e correttezza secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento. I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede legale del Ministero sita in Roma alla via XX Settembre n. 20 – 00187. Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal Ministero per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

Il Ministero potrebbe, tuttavia, conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, per il periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, per esigenze di monitoraggio, di studio e/o di analisi ed elaborazioni statistiche.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

Nessun addebito potrà essere imputato al Ministero nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente, per finalità istituzionali di cui al par. 2, dal Ministero con il Soggetto Attuatore esterno (e viceversa),

nonché con soggetti delegati e/o incaricati dal titolare (a titolo esemplificativo: dipendenti e collaboratori, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza, nonché consulenti fiscali e legali e/o soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico), ovvero con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, quali Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità con finalità ispettive, contabili











amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea-ECA, Procura europea-EPPO ecc.

Il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

6. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il Ministero, in qualità di Amministrazione centrale responsabile del progetto "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare", deve assicurare il monitoraggio e il presidio continuo dell'attuazione dei progetti di propria competenza, verificando l'avanzamento dei dati finanziari di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché di tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea, attraverso le specifiche finalità del sistema informativo ReGiS, messo a disposizione dal servizio centrale per il PNRR o di altri sistemi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati.

Il Ministero non potrà dar seguito al trattamento descritto al par. 2., qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei soggetti beneficiari. Va da sé che l'eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal Ministero, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai soggetti beneficiari e ai Titolari effettivi cui si riferiscono i dati personali trattati in tale ambito si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati.

Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b) utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal Responsabile per la protezione dei dati. Tali richieste possono essere rivolte ai seguenti indirizzi di posta elettronica: per il Ministero al nominato responsabile per la protezione dei dati personali rpd@politicheagricole.it;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informano i soggetti beneficiari che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal Ministero, ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti degli stessi interessati ed un legittimo ed opposto











pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

8. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il Ministero cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione - se necessario - e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati sia dal punto di vista organizzativo che informatico.

Versione 2











SCHEDA C

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) - INVESTIMENTO 2.3

Sottomisura "ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione"

ATTO D'OBBLIGO

CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FIN	IANZIAMENTO CONCESSO DAL	MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRAN	ITA' ALIMENTARE E DELLE	FORESTE
ATTRAVERSO LA REGIONE MOLISE PER	R IL PROGETTO	(titolo
progetto) – CUP		
La/Il Sottoscritta/o	nata/o a	() i
, C.F	, residente a	() in
via/piazza n	n in qualità di	
dell'impresa	C.F. / P.Iva	con
sede in () cap.	via/piazza	n
(indirizzo PEC), beneficiario del finanziamen	to del Ministero
dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e	delle Foreste a valere sul Piano Nazi	onale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componer	nte 1 (M2C1) - Intervento 2.3, conce	sso attraverso la
Regione Molise con Decreto n.	del p	er il progetto
	; CUP;	

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE

Articolo 1 Oggetto

1. Di aver preso visione del decreto di concessione e di accettare il finanziamento ammesso a valere sul PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.3, sottomisura "ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di











- agricoltura di precisione" destinato alla copertura dei costi per come declinati e dettagliati nel documento descrittivo del progetto presentato in data ______ e di impegnarsi a realizzare l'intervento nei tempi e nei modi in esso indicato.
- 2. Le attività dovranno essere avviate prontamente a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto d'obbligo dando comunicazione tempestivamente alla Regione dell'avvio delle opere e della loro conclusione, anche ai fini dell'implementazione del Sistema ReGiS.

Articolo 2 Obblighi del soggetto beneficiario

- 1. Con la sottoscrizione del presente atto d'obbligo il sottoscritto si obbliga a:
- dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella scheda progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti nel rispetto del relativo cronoprogramma nonché a sottoporre all'Ente eventuali modifiche alle iniziative agevolate;
- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 recante la disciplina del dispositivo per la ripresa e resilienza e dal Decreto-Legge n. 77 del 31.05.2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e l'osservanza delle previsioni di cui alle
- Circolari MEF/RGS disponibili sul sito del Ministero, sezione PNRR;
- assicurare il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e al Tagging per il sostegno climatico e digitale;
- assicurare il rispetto dei principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla parità di genere, alla protezione e valorizzazione dei giovani e alla riduzione dei divari territoriali;
- contribuire al raggiungimento dei milestone e target associati alla sottomisura;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR. A tal fine procederà ad effettuare il











download dei loghi su indicati dal sito internet del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, sezione Attuazione misure PNRR, in cui è disponibile una pagina dedicata;

- conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa, amministrativa e contabile, su supporti informatici adeguati per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021 che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta della Regione Molise, dell'Amministrazione Responsabile dell'Investimento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- facilitare la verifica da parte degli organi nazionali ed europei deputati ai controlli;
- garantire l'utilizzo di un conto corrente espressamente dedicato necessario all'erogazione dei pagamenti e l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto, per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di identificazione del titolare effettivo/destinatario del finanziamento, di prevenzione e/o rimozione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, adottando tutte le misure preventive necessarie;
- assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile e informatizzata per l'utilizzo delle risorse del PNRR;
- individuare e comunicare tempestivamente alla Regione Molise eventuali cause che possano determinare ritardi attuativi che incidano in modo significativo sulla tempistica definita nel cronoprogramma, al fine di identificare congiuntamente le azioni da porre in essere;
- rendicontare le spese inerenti alle risorse finanziarie assegnate;











- fornire le informazioni e la documentazione utili a consentire alla Regione Molise l'inserimento delle informazioni e dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti nel sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, ivi incluso il codice CUP assegnato, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e gli indicatori comuni applicabili.
- non trasferire altrove, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti i beni finanziati, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- mantenere i requisisti di ammissibilità per tutta la durata dell'impegno.

Articolo 3 Efficacia

1. L'efficacia del presente Atto, debitamente sottoscritto dal soggetto beneficiario, decorre dalla di acquisizione da parte della Regione Molise.

Il Legale rappresentante (firma digitale/Pades/ con data visibile)











SCHEDA D

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR

(Impresa proponente)

BA	NDO PUBBLICO		del	
II/La sottoscritto/a			in qualità di	
dell'impresa		codice	fiscale	
	in riferimen			
agricoltura di	precisione" presentato	in data	n	
CUP	relativamente alla	Misura	Missione	
componente	del Piano Nazionale di l	Ripresa e Resilien	za (PNRR)	

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

 di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto ed alle funzioni svolte, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia, tali da ledere l'imparzialità e l'immagine dell'agire dell'amministrazione.











	DICHIARA ALTRESÌ
	SI IMPEGNA
1.	a non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone in ragione del ruolo ricoperto, a non
	divulgarle al di fuori dei casi consentiti e ad evitare situazioni e comportamenti che possano
	ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine del
	Ministero;
2.	a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e
	a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Nominativo e firma Luogo e data

dell'articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 33/2013.

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.).

Dichiara che la presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis Legge 241/90,

degli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 165/2001 e











SCHEDA E

PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE BANDO PUBBLICO

AUTODICHIARAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DEI PRINCIPI PREVISTI PER GLI INTERVENTI DEL PNRR

Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare – Sottomisura "ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione"

(Impresa Istante)						
Il/La sottoscritto/a						
residente a prov. () in via						
in qualità di: □ Titolare dell'impresa individuale	□ Legale Rappresentante					
Ragione sociale						
Sede legale: via						
CAP Comune	prov. ()					
Cod. fiscale						
tel , posta elettronica certif	icata (PEC)					

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del D.P.R. medesimo

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

 che il progetto presentato non è finanziato da altre fonti del bilancio dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241 (divieto del doppio Finanziamento);











2.	che, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché dell'art. 22, comma 2, lett. d, del Regolamento (UE) 2021/241, alla data del/;
	utilizzando il: □ Criterio dell'assetto proprietario¹ □ Criterio del controllo² □ Criterio residuale³
	è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:
	Opzione 1) □ il/la sottoscritto/a.
	ione 2) Ia sottoscritto/a unitamente a:
(ripe	etere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)
nato	nome Nome b/a a prov. () il c. fiscale residente a prov. (ia CAP
-	ione 3) ella/e persona/e fisica/che di:
(ripe	etere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)
nato	nome
	ale caso, compilare alternativamente il campo <i>Opzione 1)</i> o <i>Opzione 2)</i> o <i>Opzione 3)</i> .

REGIONE MOLISE

BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA M2-C1-I2.3

³ In tale caso, compilare alternativamente il campo *Opzione 4*).

Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"

Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile"











Opzione 4)
□ poiché l'applicazione dei criteri dell'assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell'impresa\ente, dal momento che
(specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc.).
il/i titolare/i effettivo/i è/sono da individuarsi nella/e persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa/ente di seguito indicata/e:
(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)
Cognome Nome nato/a a prov. () il
Cod. fiscale residente a prov. () in via CAP
Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:
 copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e
 copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i.

- che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR, relativamente al principio del "non arrecare un danno significativo" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging climatico, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- 6. che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;











- di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento dei target della presente sottomisura PNRR;
- di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale;
- 9. di essere a conoscenza che la Regione Molise e il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste si riservano il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

SI IMPEGNA

- ad avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre alla Regione Molise le eventuali modifiche al progetto;
- ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del PNRR;
- 12. a garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle alla Regione Molise le quali devono essere riferibili al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR:
- a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dal bando regionale;
- 14. a rispettare gli adempimenti in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea Next Generation EU" e mettendo in primo piano l'emblema dell'Unione europea;
- 15. a rispettare l'obbligo di fornire alla Regione Regionale i dati e i documenti necessari per alimentare il sistema di monitoraggio nazionale PNRR (denominato ReGiS) sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241:









Nominativo e firma



16. ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni, anche al fine di consentire i controlli previsti dal sistema di gestione e controllo del PNRR. Tali documenti dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta della Regione Molise e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali.

Si allega copia fotostatica del documen	to di identità	, in corso o	di validità	del dichiarante	(art.	38	del
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.).							

Luogo e data











SCHEDA F

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445)

(da rilasciarsi a cura del beneficiario a corredo delle domande pagamento)

La/Il Sottoscritta/o		nata/o a	() il
, C.F			
via/piazza			
dell'impresa		C.F. / P.Iva	con
sede in	() cap	via/piazza	n
(indirizzo PEC		_), beneficiario del finar	nziamento del Ministero
dell'Agricoltura, della Sov	ranità Alimentare e dell	e Foreste a valere sul Pia	no Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) – Mis	ssione 2 Componente 1	(M2C1) – Intervento 2.3	, concesso dalla Regione
Molise con decreto	1	del	per il progetto
		, CUP	;
consapevole delle respons			in atti e dichiarazioni
	DICH	IARA	
per la domanda di pagamer	nto 🗆 Sal	□ Saldo	
- la presenza in azien	da dei beni strumentali	agevolati;	
 il rispetto del vinco agevolate; 	lo di non distogliere dal	ll'uso le immobilizzazion	ni materiali o immateriali
- l'assenza del doppi	o finanziamento ai sensi	dell'articolo 9 del Regol	lamento (UE) 2021/241;
	cipio di non arrecare ell'articolo 17 del Reg. (agli obiettivi ambientali
		Il Legale Rappr	resentante
		(firma digitale/Pade	s/ con data visibile)

REGIONE MOLISE

BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA M2-C1-I2.3

Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"

 $Componente\ 1\ "Economia\ circolare\ e\ agricoltura\ sostenibile"$

Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare"

SOTTOMISURA - "AMMODERNAMENTO DEI MACCHINARI AGRICOLI CHE PERMETTANO L'INTRODUZIONE DI TECNICHE DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE"

Versione 2